SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 maggio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 99

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 8 maggio 2012.

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio. *(12A05538)*

Banca d'Italia e Commissione nazionale per le società e la borsa

PROVVEDIMENTO 9 maggio 2012.

Modifica del Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari del 29 ottobre 2007. *(12A05540)*

Banca d'Italia

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - Disciplina della banca depositaria di OICR e di fondi pensione (12° aggiornamento dell'8 maggio 2012). *(12A05539)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 100

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zaprixin» *(12A05511)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Olanzapina Brunifarma Research» *(12A05512)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Olanzapina ABC» *(12A05513)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Olafly» *(12A05514)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levofloxacina Keironpharma» *(12A05515)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluconazolo ACS Dobfar» *(12A05516)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluxoral» *(12A05517)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zoltron» *(12A05518)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Buscofen» *(12A05519)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebilox» *(12A05520)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cabergolina Teva» *(12A05521)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aricept» *(12A05522)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tareg» *(12A05523)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Risperidone Ratiopharm» *(12A05524)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dralenos» *(12A05525)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Quatrofen» *(12A05526)*
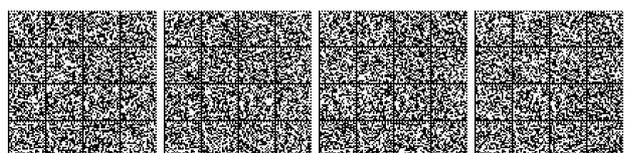
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 15 maggio 2012, n. **58**.

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni 2042 (2012) e 2043 (2012), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, il 14 aprile 2012 e il 21 aprile 2012;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla citata risoluzione 2043 (2012);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Partecipazione italiana alla missione UNSMIS

1. E' autorizzata, a decorrere dal 14 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 826.686 per la partecipazione di personale militare alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 21 aprile 2012.

2. Al personale che partecipa alla missione di cui al comma 1 si applicano:

a) l'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108; l'indennità di missione è corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

b) l'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e l'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari a euro 826.686 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, riferita, quanto a euro 475.983, alla spesa media annuale corrispondente alla riduzione di personale e, quanto a euro 350.703, alla riduzione in pari misura delle spese di funzionamento relative al supporto logistico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

12G0080

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Giorgia Masala, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lett. *c)*;

Vista la domanda presentata dalla signora Giorgia Masala, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2) rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso l'Istituto di formazione europa S.r.l. in Olbia (Olbia);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Giorgia Masala, cittadina italiana, nata a Nuoro (Nuoro) in data 9 luglio 1988, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 19 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A05397

DECRETO 19 aprile 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Loredana Mura, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera *c)*;
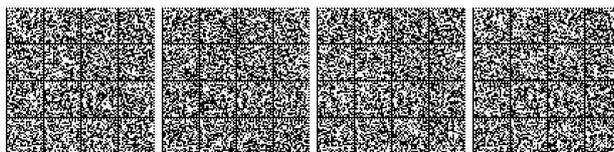
Vista la domanda presentata dalla sig.ra Loredana Mura, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2) rilasciati in data 16 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT, con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso l'Istituto di formazione Europa S.r.l., in Olbia (Olbia-Tempio);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Loredana Mura, cittadina italiana, nata a Tempio Pausania (Sassari) in data 6 settembre 1988, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 19 aprile 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A05398

DECRETO 20 aprile 2012.

Nomina del commissario straordinario della Defendini Group S.r.l. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto in data 13 giugno 2011, con il quale il Tribunale di Torino ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 270/1999, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di «Agenzia Defendini S.r.l.»;

Visto il successivo decreto del Tribunale di Torino data 13 aprile 2012, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla società «Defendini Group S.r.l.»;

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 2011, con il quale il dott. Giancarlo Innocenzi Botti è stato nominato commissario straordinario di «Agenzia Defendini S.r.l.»;

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 2011, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza preposto alla sopra citata procedura;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese lei gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza della Proceduta sopra citata;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;
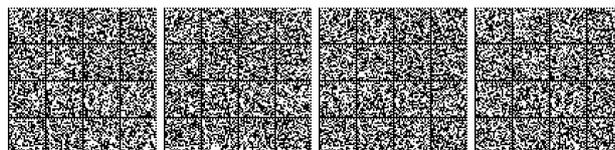
Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società «Defendini Group S.r.l.» è nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo Innocenzi Botti nato a Verona, il 19 agosto 1945, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con il decreto citato in premessa.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Torino;

alla Camera di commercio di Torino ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 aprile 2012

Il Ministro: PASSERA

12A05399

DECRETO 20 aprile 2012.

Nomina del commissario straordinario della Impeco Motor Services S.r.l. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto in data 13 giugno 2011, con il quale il tribunale di Torino ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 270/99, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di agenzia defendini S.r.l.;

Visto il successivo decreto del tribunale di Torino in data 13 aprile 2012, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla società Impeco Motor Services S.r.l.;

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 2011, con il quale il dott. Giancarlo Innocenzi Botti è stato nominato commissario straordinario di agenzia Defendini S.r.l.;

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 2011 con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza preposto alla sopra citata Procedura.

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sano preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza nella Procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38 comma 3, e 105 commi 2 e del citato decreto legislativo n. 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari:

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Impeco Motor Services S.r.l. è nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo Innocenzi Botti nato a Verona, il 19 agosto 1945, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con il decreto citato in premessa.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Torino;

alla Camera di Commercio di Torino ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Piemonte;

al Comune di Torino;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 aprile 2012

Il Ministro: PASSERA

12A05400

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 9 maggio 2012.

Modifiche ai regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e degli intermediari adottati rispettivamente con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni. (Deliberazione n. 18210).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari;

VISTE le direttive 2010/42/UE e 2010/43/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recanti modalità di esecuzione della predetta direttiva 2009/65/CE rispettivamente per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture *master-feeder* e alla procedura di notifica e per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione;

CONSIDERATO che le citate direttive hanno sostituito, abrogandola espressamente, la disciplina contenuta nella direttiva 85/611/CEE recante disposizioni in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari armonizzati;

VISTI i regolamenti (UE) n. 583/2010 e n. 584/2010 della Commissione del 1° luglio 2010 recanti modalità di esecuzione della richiamata direttiva 2009/65/CE rispettivamente per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito *web* e per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello *standard* della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti;

CONSIDERATO quanto previsto dalle linee-guida interpretative elaborate dal *Committee of European Securities Regulators* (CESR) in materia;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, recante "*Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari*, che ha modificato e integrato alcune disposizioni del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale la Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti;

VISTO l'articolo 33, comma 2, lettera *e-bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, in base al quale la Consob stabilisce le regole di condotta per la commercializzazione di quote o azioni di Oicr di terzi da parte delle SGR;

VISTO l'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal suddetto decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, in virtù del quale la Consob ha ampliato la propria competenza regolamentare con riferimento alla notifica per l'offerta in Italia di OICR comunitari armonizzati e alle modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori;

VISTO l'articolo 98-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sostituito dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, in base al quale la Consob, in armonia con le disposizioni comunitarie, detta con regolamento disposizioni di attuazione in materia di offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti;

VISTA la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e le successive modificazioni con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli intermediari in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VALUTATE le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta ai documenti di consultazione pubblicati in data 6 e 11 maggio 2011, recanti rispettivamente l'illustrazione delle modifiche ai sopra citati regolamenti in materia di emittenti e intermediari;

VISTA la lettera del 5 maggio 2012, con la quale la Banca d'Italia ha espresso parere favorevole ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 42, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal richiamato decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, in merito alle modifiche apportate alla disciplina regolamentare relativa agli obblighi dei soggetti abilitati nonché in ordine alle disposizioni di attuazione relative all'offerta in Italia di quote di OICR armonizzati e relativamente alla adozione delle disposizioni riguardanti le modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori;

CONSIDERATA la necessità di adeguare alle citate direttive comunitarie nonché alle relative previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo del 16 aprile 2012, n. 47, i predetti regolamenti emittenti e intermediari;

D E L I B E R A :

Art. 1

(Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti)

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, è modificato come segue:

***a*)** nella Parte I, all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo l'espressione "Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 42," le parole "comma 3," sono sostituite dalle parole "commi 1 e 3,";
- dopo le parole "dell'articolo 98-*ter,*" le parole "comma 3," sono sostituite dalle parole "commi 1 e 3";
- dopo le parole "dell'articolo 98-*quater*," le parole "commi 1 e 3" sono sostituite dalle parole "comma 1";

***b*)** nella Parte II, Titolo I, Capo I, il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel Testo unico**,** nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nel regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 e nelle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria.";

c) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione I, l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(*Definizioni*)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "regolamento della Banca d'Italia": il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia ai sensi del Testo unico;

b) "OICR chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie": gli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 18 del regolamento n. 809/2004/CE;

c) "regolamento ministeriale": il regolamento previsto dall'articolo 37 del Testo unico;

d) "KIID": il documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni sulle caratteristiche essenziali dell'OICR, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria.".

d) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione I, all’articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

- il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Gli offerenti di quote o azioni di OICR rendono disponibili nel proprio sito internet una versione aggiornata del KIID, del prospetto, della documentazione contabile nonché, ove non contenuti nel prospetto, del regolamento di gestione o dello statuto degli OICR, consentendone l'acquisizione su supporto durevole.”;
- il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per le offerte di quote di fondi di cui alla Sezione IV, l’offerta ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto. Per le offerte di quote o azioni di OICR di cui alla Sezione V, l’offerta ha inizio entro sei mesi dalla conclusione della procedura prevista dal regolamento della Banca d’Italia.”;

e) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, prima dell’articolo 16 è inserito il seguente:

“Art. 15-*bis*
(*KIID)*

1. Gli offerenti di quote o azioni di OICR armonizzati rappresentano le informazioni chiave per gli investitori nel KIID.

2. Il KIID aggiornato è consegnato gratuitamente all’investitore prima della sottoscrizione delle quote o azioni dell’OICR.

3. Gli offerenti di quote o di azioni di OICR, per ciascuno degli OICR da essi gestito, forniscono il KIID agli intermediari incaricati del collocamento o della commercializzazione.

4. Il KIID può essere consegnato su supporto durevole diverso dalla carta o fornito tramite un sito internet, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 583/2010.

5. Il comma 1 si applica, ove compatibile, anche agli OICR non armonizzati.”;

f) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art. 16
(*Comunicazione alla Consob e pubblicazione della documentazione d’offerta)*

1. Fatta salva la disposizione di cui al comma 4, l’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 98-*ter*, comma 1, del Testo unico, si intende assolto con il deposito del prospetto e del KIID ai sensi del comma 2, lettera *a*).

2. Il prospetto e il KIID sono pubblicati almeno il giorno precedente alla data fissata per l’avvio dell’offerta, mediante:

a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;
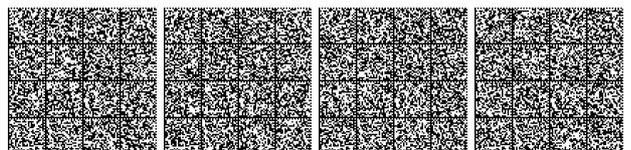
b) messa a disposizione del pubblico mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione o, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto durevole, nel sito internet degli offerenti.

3. Dell'avvenuto deposito presso la Consob dei documenti relativi all'offerta e della modalità prescelta, ai sensi del comma 2, lettera *b*), per la messa a disposizione del pubblico di tali documenti può essere data contestuale comunicazione mediante pubblicazione di un avviso su organi di stampa di adeguata diffusione.

4. Nell'ipotesi, regolata dall'articolo 98-*quater*, comma 2, del Testo unico, in cui le caratteristiche degli OICR richiedano l'inserimento di informazioni ulteriori o equivalenti, la comunicazione prevista dal comma 1, sottoscritta dall'offerente, evidenzia tali circostanze e i motivi tecnici sottesi. Tale inserimento non può riguardare l'informativa sulle caratteristiche essenziali dell'OICR inerenti alla tipologia dello stesso, al regime dei costi e al profilo di rischio dell'OICR, prevista dallo Schema 1 dell'Allegato 1B e dal KIID.

5. Il modulo di sottoscrizione è depositato presso la Consob, unitamente al prospetto e al KIID, secondo le modalità indicate nel comma 2, lettera *a*). Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

a) l'obbligo di consegnare il KIID prima della sottoscrizione;

b) casi in cui è applicabile il diritto di recesso.";

g) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Art. 17
(*Prospetto*)

1. Il prospetto relativo all'offerta al pubblico di quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione è costituito da:

a) Parte I - Caratteristiche del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e modalità di partecipazione;

b) Parte II - Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi o comparto/comparti.

2. Il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICR possono formare parte integrante del prospetto, al quale sono allegati. Ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR possono essere inviati all'investitore, previa richiesta, o reperiti nel luogo indicato nel prospetto medesimo.

3. Il prospetto è redatto secondo lo schema 1 di cui all'Allegato 1B ed è coerente con il KIID.

4. Il prospetto è gratuitamente consegnato all'investitore previa richiesta.";

h) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente articolo:

"Art. 17-*bis*
(Aggiornamento del KIID)

1. Il KIID è sottoposto a revisione e aggiornato secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 583/2010.

2. Il KIID aggiornato è contestualmente pubblicato con la tempistica prevista dal regolamento (UE) n. 583/2010 e secondo le modalità indicate dall'articolo 16, comma 2.

3. Gli offerenti danno tempestiva notizia nel proprio sito internet degli aggiornamenti e delle modifiche al KIID.";

i) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 18
(*Aggiornamento del prospetto*)

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto di quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione comporta il suo tempestivo aggiornamento.

2. Ai fini indicati dal comma 1, gli offerenti aggiornano il prospetto ricorrendo, alternativamente, ad una delle seguenti modalità:
a) sostituzione della parte soggetta a variazione del prospetto da ultimo pubblicato;
b) integrazione del prospetto da ultimo pubblicato con un supplemento redatto secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti.

3. Gli offerenti danno tempestiva notizia nel proprio sito internet degli aggiornamenti di cui al comma 2.

4. Fatte salve le disposizioni previste dai commi 1 e 2, l'aggiornamento dei dati periodici e della Parte II del prospetto è effettuato entro il mese di febbraio di ciascun anno. Entro il medesimo termine il prospetto è aggiornato con le informazioni contenute nel supplemento di cui al comma 2, lettera *b*).

5. Qualora gli offerenti aggiornino il prospetto ai sensi del comma 2, lettera *a*), e risulti pubblicato un supplemento in corso di validità che contiene variazioni alla parte del prospetto oggetto di aggiornamento, la parte del prospetto aggiornata sostituisce il supplemento recependo tali variazioni. Nel caso in cui il supplemento contenga anche variazioni inerenti a parti del prospetto non interessate dall'aggiornamento, gli offerenti procedono ad un contestuale aggiornamento del prospetto secondo una delle modalità di cui al comma 2, al fine di tener conto di tali ulteriori variazioni.
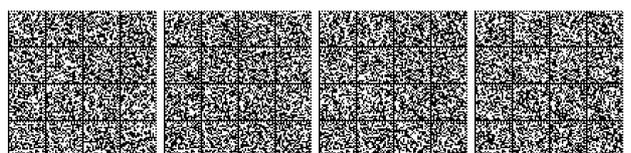
6. Nel caso in cui il prospetto sia stato aggiornato ai sensi del comma 2, lettera *b)*, gli offerenti possono ricorrere alla medesima modalità di aggiornamento in relazione ad ulteriori variazioni del prospetto. In tal caso, il nuovo supplemento sostituisce quello da ultimo pubblicato, non potendo sussistere più di un supplemento in corso di validità.

7. Il prospetto aggiornato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è contestualmente pubblicato secondo le modalità indicate all'articolo 16, comma 2.

8. Il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento nel caso di variazione delle informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è depositata presso la Consob secondo le modalità previste dall'articolo 16, comma 2, lettera *a*).";

l) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19
(*Obblighi informativi*)

1. I dati periodici aggiornati, contenuti nella Parte II del prospetto, sono comunicati ai partecipanti entro il mese di febbraio di ciascun anno.

2. Le variazioni, non altrimenti comunicate ai sensi del regolamento della Banca d'Italia, delle informazioni contenute nel KIID sono rese note ai partecipanti contestualmente alla comunicazione dei dati periodici aggiornati di cui al comma 1.

3. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui ai commi precedenti possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.

4. La Consob può, di volta in volta, stabilire particolari modalità di comunicazione ai partecipanti.";

m) nella Parte II, Titolo I, il titolo della Sezione III è sostituito dal seguente: "OICR comunitari armonizzati";

n) nella Parte II, Titolo I, Sezione III, prima dell'articolo 20 sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 19-*bis*
(Procedura di notifica e documentazione da produrre)

1. L'offerta in Italia di quote o azioni degli OICR previsti dalla presente sezione è preceduta dall'invio alla Consob, da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, della lettera di notifica redatta in conformità a quanto prescritto dal Regolamento (UE) n. 584/2010.
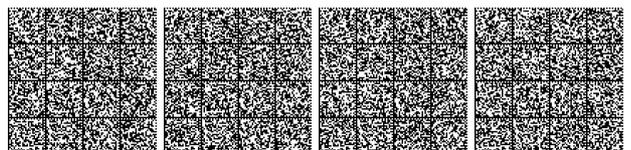
2. Nella lettera di notifica l'offerente indica se l'offerta in Italia delle quote o azioni dell'OICR è rivolta al pubblico o riservata a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 1, lettera *b)*.

3. Alla lettera di notifica sono allegati:
a) la versione più recente del regolamento o dell'atto costitutivo dell'OICR, del prospetto e, ove presente, della relazione annuale e di eventuali relazioni semestrali successive, redatta in lingua italiana o in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale;
b) la versione più recente del KIID tradotto in lingua italiana.

4. La traduzione dei documenti previsti dal comma 3 viene effettuata sotto la responsabilità dell'OICR e riflette fedelmente il contenuto della versione in lingua originale.

5. Unitamente alla lettera di notifica, l'autorità dello Stato membro d'origine trasmette alla Consob l'attestato, redatto secondo il modello previsto nel citato Regolamento (UE) n. 584/2010, di conformità dell'OICR alle condizioni stabilite dalla disciplina comunitaria.

6. Le quote o azioni dell'OICR possono essere offerte in Italia una volta che l'offerente abbia ricevuto notizia dall'autorità dello Stato membro di origine dell'avvenuta trasmissione della lettera di notifica alla Consob. Laddove l'offerta dell'OICR sia rivolta al pubblico l'offerente provvede comunque alla pubblicazione della relativa documentazione d'offerta in conformità a quanto stabilito dall'articolo 20.

7. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 19-*ter* si applicano anche agli OICR le cui quote o azioni sono offerte in Italia esclusivamente a investitori qualificati.

Art. 19-*ter*
(Procedura di aggiornamento)

1. Ove non diversamente previsto dal presente articolo, gli offerenti comunicano tempestivamente alla Consob, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative, le modifiche e gli aggiornamenti dei documenti previsti dall'articolo 19-*bis*, comma 3, lettere *a*) e *b*) descrivendo la modifica o gli aggiornamenti effettuati ovvero allegando la nuova versione del documento aggiornato o modificato. Si applica l'articolo 19-*bis*, comma 4.

2. Con la stessa modalità prevista dal comma 1 gli offerenti comunicano preventivamente alla Consob le modifiche delle informazioni sugli accordi di commercializzazione contenute nella lettera di notifica o l'offerta in Italia di nuove classi di quote o azioni già commercializzate.

3. La comunicazione alla Consob degli aggiornamenti della documentazione contabile si intende assolta mediante la loro messa a disposizione sul sito internet dell'offerente.

4. La comunicazione alla Consob degli aggiornamenti e delle modifiche previste dai commi 1 e 2 che comportino l'aggiornamento del KIID, del prospetto o del modulo di sottoscrizione si intendono assolte con il deposito dei predetti documenti effettuato ai sensi dell'articolo 20.

Art. 19-*quater*
(Modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori)

1. L'offerente e il depositario definiscono le modalità per lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione agli OICR indicati alla presente sezione, quali sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi, utilizzando intermediari a ciò abilitati aventi sede nell'Unione europea.

2. I rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa degli OICR all'estero sono intrattenuti:
a) da una succursale dell'offerente insediata in Italia;
b) dalla SGR, insediata in Italia, promotrice o gestore dell'OICR;
c) da banche, insediate in Italia, abilitate alla funzione di intermediazione nei pagamenti;
d) da intermediari, insediati in Italia, incaricati del collocamento o della commercializzazione delle quote o azioni dell'OICR.

3. Le attività di cui al comma 2, ove non espletate da una succursale dell'offerente in Italia, sono disciplinate in apposite convenzioni stipulate con gli intermediari incaricati.

4. Gli intermediari di cui al comma 2 provvedono, nei confronti degli investitori stabiliti in Italia, all'adempimento degli obblighi di gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dagli articoli 49 e 53 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190/2007 e successive modifiche.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di un OICR siano commercializzate esclusivamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, i rapporti con gli investitori possono essere intrattenuti avvalendosi di tali tecniche, a condizione che le stesse assicurino agli investitori stabiliti in Italia i medesimi servizi prestati dagli intermediari di cui al comma 3.

6. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5, non si applicano agli OICR la cui offerta in Italia è rivolta esclusivamente a investitori qualificati.

7. Nel caso di OICR ammessi alla quotazione in un mercato regolamentato, gli offerenti assicurano agli investitori che acquistano le quote o azioni sul mercato secondario la possibilità di rimborso, tramite gli intermediari abilitati, a valere sul patrimonio degli stessi OICR.";

o) nella Parte II, Titolo I, Sezione III, l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Art. 20
(*Pubblicazione in Italia della documentazione d'offerta*)

1. Per l'offerta di quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione, il prospetto e il KIID sono pubblicati in Italia al termine della procedura di notifica prevista dall'articolo 19-*bis*.

2. Il KIID e il prospetto sono pubblicati, almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta, mediante:
a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;
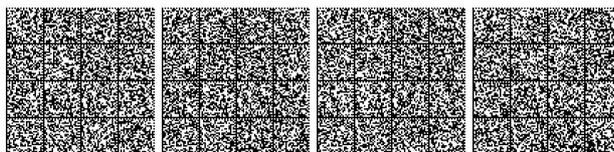
b) messa a disposizione mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione o nel sito internet degli offerenti, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto durevole.

3. Si applica l'articolo 16, comma 3.

4. Il KIID è pubblicato in lingua italiana. Il prospetto è pubblicato in italiano o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale. La traduzione di tali documenti viene effettuata sotto la responsabilità dell'OICR e riflette fedelmente il contenuto della versione in lingua originale.

5. Il modulo di sottoscrizione è depositato presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validità, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

a) l'obbligo di consegnare il KIID prima della sottoscrizione;
b) gli specifici costi applicati in Italia;
c) la denominazione del soggetto che cura l'offerta in Italia;
d) l'indicazione dei comparti dell'OICR offerti in Italia e delle relative classi;
e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso.

6. Il KIID in lingua italiana è consegnato gratuitamente all'investitore prima della sottoscrizione.

7. Si applica l'articolo 15-*bis*, comma 4.";

p) nella Parte II, Titolo I, Sezione III, l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"<u>Art. 21</u>
(*Aggiornamento della documentazione d'offerta)*

1. La versione aggiornata del KIID e del prospetto e gli eventuali supplementi, ricevuti o approvati dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, sono tempestivamente pubblicati in Italia ai sensi dell'articolo 20. Tale obbligo non si applica agli aggiornamenti del prospetto o agli eventuali supplementi che non riguardino gli OICR offerti in Italia.

2. Ogni variazione delle informazioni contenute nel modulo di sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento. La versione aggiornata del modulo è depositata presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validità.";

q) nella Parte II, Titolo I, Sezione III, l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"<u>Art. 22</u>
(*Obblighi informativi*)

1. Gli offerenti diffondono in Italia i documenti e le informazioni resi pubblici nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in tale Stato previste, salve le disposizioni dei commi 3 e 4.

2. Le relazioni annuali e semestrali nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione e lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, presso la succursale italiana dell'offerente ove esistente. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.

3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, è pubblicato con la medesima frequenza secondo modalità appropriate e idonee a garantire un'agevole consultabilità della fonte e la pubblicità dell'informazione. L'obbligo di pubblicazione del valore della quota o azione dell'OICR resta fermo anche per le offerte rientranti in uno dei casi previsti dall'articolo 34-*ter*.

4. Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione sono pubblicati secondo le stesse modalità scelte per la pubblicazione ai sensi del comma 3. Tale disposizione non si applica nel caso in cui gli offerenti siano tenuti, ai sensi della normativa vigente nello Stato membro d'origine, dello statuto o del regolamento dell'OICR, a comunicare ai partecipanti gli avvisi di convocazione delle assemblee e di pagamento dei proventi.

5. Gli offerenti comunicano tempestivamente ai partecipanti le variazioni delle informazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura complessivamente superiore al 20 per cento;".

r) nella Parte II, Titolo I, Capo III, il titolo della Sezione V è sostituito dal seguente: "OICR comunitari non armonizzati ed extracomunitari";

s) nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione V, all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

- la rubrica è sostituita dalla seguente: "Comunicazione alla Consob, redazione e pubblicazione della documentazione d'offerta";
- il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR aperti di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall'articolo 98-*ter*, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene una sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A. Alla comunicazione sono altresì allegati il KIID e il prospetto. Il KIID è redatto in conformità alle disposizioni comunitarie richiamate dall'articolo 15-*bis*, comma 1, ove compatibili. Il prospetto è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 17, comma 3, ove compatibile.";
- dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: *"*1-*bis*. Agli OICR aperti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 15-*bis*, commi 2**,** 3 e 4, 16, commi 2, 3, 4 e 5, 17, commi 2 e 4, 17-*bis* e 18.";
- al comma 4, dopo le parole "per i quali l'Italia è Stato membro ospitante," le parole "si applicano gli articoli 11, comma 3," sono sostituite dalle parole "si applicano gli articoli 11, comma 4,";
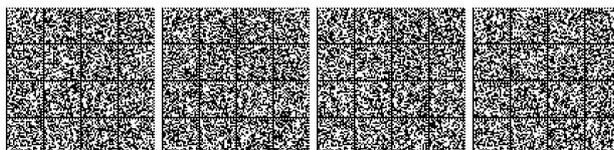
t) nella Parte II, Titolo I, Capo V, Sezione III, all'articolo 34-*octies*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR *feeder* recano l'indicazione che esso investe a titolo permanente l'85 per cento o più del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR *master*.";

u) nella Parte III, Titolo I, Capo III, all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, l'espressione "le disposizioni contenute nella Sezione II del Capo III del Titolo I della Parte II," è sostituita dalla seguente: "le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II,"; nell'ultimo periodo, l'espressione "il prospetto è pubblicato" è sostituita dalla seguente: "Il KIID e il prospetto sono pubblicati";
- al comma 2, secondo periodo, l'espressione "le disposizioni contenute nella Sezione IV, del Capo III del Titolo I della Parte II" è sostituita dalla seguente: "le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV,";

v) nella Parte III, Titolo I, Capo III, l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

"Art. 60
(*OICR esteri*)

1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR comunitari armonizzati, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell'articolo 20, il KIID, il prospetto e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 4 di cui all'Allegato 1B. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

2. Il KIID, il prospetto e il documento di quotazione sono messi a disposizione anche presso la sede dei soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-*quater*.

3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti comunitari non armonizzati ed extracomunitari si applicano gli articoli 27, comma 1, e 28. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato 1I. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

4. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi, diversi da quelli indicati nei commi successivi, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1I. Si applicano gli articoli 27, commi 2 e 5, 28, e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento.
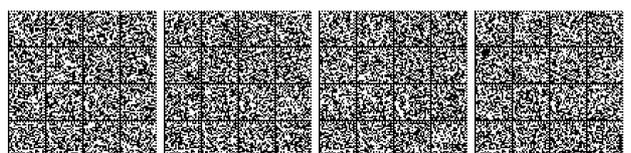
5. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1I. Si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione IV del presente regolamento.

6. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 4, e 12, commi 4 e 5.

7. I prospetti relativi agli OICR di cui ai commi 4, 5 e 6, e gli eventuali supplementi sono pubblicati ai sensi dell'articolo 56.

8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-*octies* e 34-*novies*.";

z) nella Parte III, Titolo I, Capo IV, l'articolo 103-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 103-*bis*
(*Informazioni relative agli OICR aperti*)

1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, le società di gestione del risparmio e le SICAV, nonché gli emittenti esteri osservano l'articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto durevole, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto di quotazione e gli eventuali supplementi.

2. Le informazioni previste dall'articolo 19 sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato regolamentato e la banca depositaria ovvero i soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-*quater*. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.

3. Gli emittenti esteri, con riferimento a ciascun OICR ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, osservano l'articolo 15, comma 2, e rendono altresì disponibili, in forma costantemente aggiornata, nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto durevole, il prospetto di quotazione e il documento per la quotazione.

4. Le informazioni previste dall'articolo 22, comma 5, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato regolamentato e i soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-*quater*. Gli stessi soggetti pubblicano su almeno un quotidiano avente

adeguata diffusione nazionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.";

aa) nell'Allegato 1B, gli Schemi 1 e 4 sono sostituiti dai nuovi Schemi 1 e 4 (Allegato n. 1 alla presente delibera);

bb) l'Allegato 1H è abrogato.

Art. 2

(*Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, concernente la disciplina degli intermediari*)

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, è modificato come segue:

a) nel Libro III, Parte I, all'articolo 26, comma 1, alla lettera *b*) sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole "le società di gestione del risparmio" sono inserite le parole "autorizzate anche alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti,"; dopo le parole "le società di gestione armonizzate", le parole "nella prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti," sono sostituite dalle parole "che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti,";

b) nel Libro III, Parte II, Titolo I, Capo I, all'articolo 33, comma 1, primo periodo, l'espressione "Un prospetto semplificato relativo a parti" è sostituita dalla seguente: "Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori relativo all'offerta di quote o azioni";

c) nel Libro IV, Parte I, all'articolo 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: "*b*) «servizio di gestione collettiva del risparmio»: il servizio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *n*), nn. 1), 2) e 3) del Testo unico;";
- la lettera *e*) è soppressa.

d) nel Libro IV, Parte II, Titolo I, l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Art. 65

(*Regole generali di comportamento*)

1. Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le SICAV:
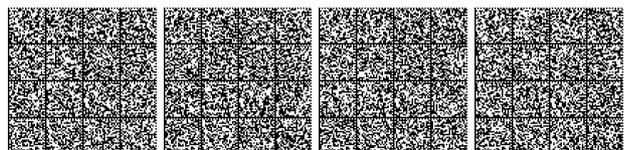
a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti agli OICR e dell'integrità dei mercati;

b) assicurano che l'attività di gestione sia svolta in modo indipendente, in conformità degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici dell'OICR, come indicati nella documentazione d'offerta ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto dell'OICR;

c) acquisiscono una conoscenza e una comprensione adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi, anche sulla base di sistemi di valutazione corretti, trasparenti e adeguati;

d) assicurano parità di trattamento a tutti gli investitori di uno stesso OICR gestito e si astengono da comportamenti che possano pregiudicare gli interessi di un OICR a vantaggio di un altro OICR o di un cliente;

e) operano al fine di evitare che agli OICR e ai rispettivi investitori vengano addebitati costi ingiustificati.";

e) nel Libro IV, Parte II, Titolo I, l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

"Art. 66

(*Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio*)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV assicurano un elevato grado di diligenza nell'adozione e nel monitoraggio delle scelte di investimento effettuate per conto degli OICR gestiti. A tal fine, le società di gestione del risparmio e le SICAV, per ciascun OICR gestito:

a) acquisiscono le informazioni, affidabili e aggiornate, necessarie per formulare previsioni ed effettuare analisi;

b) definiscono le conseguenti strategie generali di investimento;

c) prima di disporre l'esecuzione delle operazioni, effettuano - tenendo conto delle caratteristiche del potenziale investimento - analisi di tipo qualitativo e quantitativo sul contributo dello stesso ai profili di rischio-rendimento e alla liquidità dell'OICR gestito;

d) assicurano che le decisioni di investimento siano attuate conformemente agli obiettivi, alle strategie di investimento e ai limiti di rischio dell'OICR gestito.

2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV conservano, per ciascun OICR gestito, la documentazione inerente alla prestazione del servizio di gestione collettiva, da cui devono risultare le analisi realizzate, le strategie deliberate e i controlli effettuati.";

f) nel Libro IV, Parte II, Titolo I, all'articolo 67, comma 1, lettera *a*), la parola "revisionale" è sostituita dalla parola "previsionale";

g) nel Libro IV, Parte II, Titolo II, Capo I, all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 2, lettera a), dopo le parole "come indicati nel prospetto" la parola "informativo" è soppressa;
- dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3-*bis*. Nel caso in cui una SICAV abbia designato per la gestione del proprio patrimonio una società di
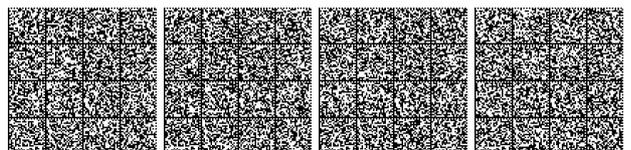
gestione del risparmio, quest'ultima deve ottenere preventivamente il consenso della SICAV sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del presente articolo.";

- il comma 4 è sostituito dal seguente: "Le società di gestione del risparmio e le SICAV rendono disponibili agli investitori informazioni appropriate circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 3 e su ogni modifica rilevante della stessa.";

h) nel Libro IV, Parte II, Titolo II, Capo I, all'articolo 69, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Le società di gestione del risparmio e le SICAV devono essere in grado di dimostrare di aver eseguito gli ordini per conto degli OICR gestiti in conformità alla strategia di esecuzione adottata.";

i) nel Libro IV, Parte II, Titolo II, Capo II, all'articolo 70 sono apportate le seguenti modificazioni:

- nel comma 2 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo "Le società di gestione del risparmio e le SICAV non possono concludere accordi per l'esecuzione di ordini che non siano conformi alla strategia di trasmissione adottata ai sensi del presente comma.";
- il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le società di gestione del risparmio e le SICAV rendono disponibili agli investitori informazioni appropriate sulla propria strategia di trasmissione stabilita ai sensi del presente articolo e su ogni modifica rilevante della stessa.";
- dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: "5-*bis*. Le società di gestione del risparmio e le SICAV devono essere in grado di dimostrare di aver trasmesso gli ordini per conto degli OICR gestiti in conformità alla strategia di cui al comma 2.";

l) nel Libro IV, Parte II, Titolo III, all'articolo 71, comma 1, dopo l'espressione "allorché eseguono o trasmettono ordini per conto di un OICR gestito," sono inserite le parole "adottano e";

m) nel Libro IV, Parte II, Titolo III, all'articolo 72 sono apportate le seguenti modificazioni:

- la lettera a) è sostituita dalla seguente: "*a)* deve essere improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno qualsiasi degli OICR o dei clienti i cui ordini vengono aggregati;";
- al comma 1, lettera *b*), le parole "con efficacia" sono soppresse;
- dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
  "2-*bis*. Le società di gestione del risparmio che hanno aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini disposti per conto degli OICR gestiti non possono assegnare le relative operazioni in modo che sia dannoso per gli OICR stessi.

  2-*ter*. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di un OICR con un'operazione per conto proprio, le società di gestione del risparmio assegnano le operazioni eseguite prima all'OICR. Le operazioni eseguite
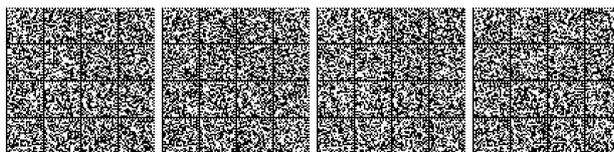
possono essere proporzionalmente assegnate alla società di gestione del risparmio se, conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini di cui al comma 1, lettera *b*), senza l'aggregazione, non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto.";

***n*)** nel Libro IV, Parte II, Titolo IV, all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

- la rubrica è sostituita dalla seguente: "Incentivi riguardanti l'attività di gestione del patrimonio di un OICR";
- al comma 1, le parole "alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio," sono sostituite dalle parole "all'attività di gestione del patrimonio di un OICR,";
- al comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: "*a*) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un OICR o una persona che agisca per conto dello stesso;";

o) nel Libro IV, Parte II, Titolo V, all'articolo 74 sono apportate le seguenti modificazioni:

- il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV che eseguono un ordine per conto di un investitore forniscono allo stesso, quanto prima e comunque non oltre il primo giorno lavorativo seguente all'esecuzione, un avviso, su un supporto duraturo, che conferma l'esecuzione dell'ordine. Nel caso in cui le società di gestione e la SICAV ricevano la conferma dell'esecuzione da un terzo, l'avviso previsto dal presente comma deve essere fornito all'investitore al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo.";
- nel comma 2, dopo le parole "L'avviso di cui al comma 1" le parole "lettera *b*)" sono soppresse; alla lettera *f*) la parola "switch" è soppressa; la lettera *i*) è sostituita dalla seguente: "*i*) il corrispettivo totale, comprensivo delle spese di sottoscrizione, ovvero l'importo al netto delle spese di rimborso;"; alla lettera *j*) dopo le parole "e delle spese applicate e" sono inserite le parole ", qualora l'investitore lo richieda";
- al comma 3 le parole "La lettera *b*) del" sono sostituite dalla parola "Il";
- il comma 4 è abrogato;
- al comma 6 dopo le parole "Nel caso di ordini che vengano eseguiti per conto di un investitore" le parole "al dettaglio" sono soppresse; dopo le parole "in alternativa a quanto previsto dal comma 1," le parole "lettera *b*)" sono soppresse;

***p*)** nel Libro IV, Parte II, Titolo V, l'articolo 75 è abrogato;

***q*)** nel Libro IV, Parte II, Titolo V, dopo l'articolo 76 sono inseriti i seguenti:

"Art.76-*bis*
(*Commercializzazione di OICR propri*)

1. Alle società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 26, 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 49, commi 1, 3 e 5, e 52 del presente regolamento.

2. Il comma 1 si applica anche alle SICAV che procedono alla commercializzazione di azioni di propria emissione.

Art.76-*ter*
(*Società di gestione armonizzate con succursale in Italia*)

1. Le disposizione della presente parte si applicano anche alle società di gestione armonizzate che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione collettiva del risparmio.";

r) nel Libro IV, Parte III, all'articolo 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

- la rubrica è sostituita dalla seguente: "Commercializzazione di OICR di terzi";
- al comma 1, dopo le parole "Le società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR" sono aggiunte le parole "di terzi";
- il comma 2, è sostituito con il seguente: "Alle società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi si applicano gli articoli 26, 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 49, commi 1, 3 e 5, 52, 53 e 57 del presente regolamento.";
- il comma 3 è abrogato.

Art. 3
(*Disposizioni transitorie*)

1. Per le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR italiani armonizzati in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, gli offerenti che si sono avvalsi della disciplina transitoria prevista dall'articolo 7 del predetto decreto possono continuare a utilizzare il prospetto completo redatto secondo il previgente schema allegato al regolamento emittenti fino alla data in cui sostituiscono il prospetto semplificato con il KIID e comunque non oltre il 30 giugno 2012.

2. Per le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR non armonizzati in corso alla data di entrata in vigore della presente delibera, gli offerenti sostituiscono il prospetto semplificato con il KIID e il prospetto completo con il prospetto redatto secondo il nuovo schema allegato alla presente delibera entro il 30 giugno 2012.
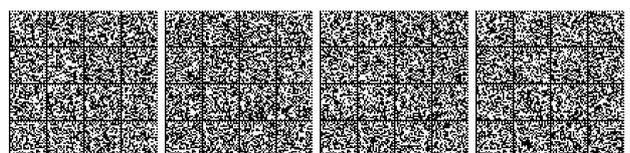
3. Per le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR italiani armonizzati in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, o di OICR non armonizzati in corso alla data di entrata in vigore della presente delibera, gli offerenti che hanno provveduto a sostituire il prospetto semplificato con il KIID e il prospetto completo con un prospetto coerente con il contenuto del KIID, pubblicano un prospetto conforme al nuovo schema allegato alla presente delibera in occasione del primo aggiornamento del prospetto o, al più tardi, entro il 28 febbraio 2013.

4. Per le negoziazioni in un mercato regolamentato di quote o azioni di OICR comunitari armonizzati in corso alla data di entrata in vigore della presente delibera, gli offerenti pubblicano un documento per la quotazione conforme al nuovo schema allegato alla presente delibera entro il 30 giugno 2012.

Art. 4
(*Disposizioni finali*)

1. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 9 maggio 2012

Il Presidente: VEGAS
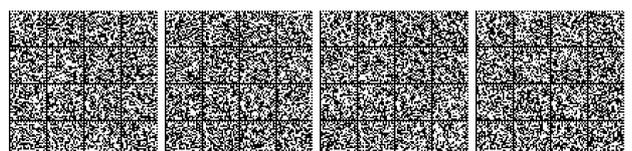
Allegato 1B – Schema 1

Prospetto relativo a quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano armonizzati/non armonizzati, comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE extracomunitari di tipo aperto[1] [2]

COPERTINA [3]

Riportare la denominazione della società di gestione/Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> *aperto/a di diritto italiano armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE»,* ovvero *«Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al sistema/famiglia* <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.*»* ovvero *«Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitari.»* ovvero *«Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitari appartenenti al sistema/famiglia* <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.*»*

Riportare in grassetto e riquadrato quanto di seguito indicato:

«Si raccomanda la lettura del Prospetto – costituito dalla Parte I (Caratteristiche del/i fondo/i oppure della Sicav e modalità di partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi del/i fondo/i oppure comparto/i) messo gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo per le informazioni di dettaglio».

«Il regolamento di gestione del fondo/lo Statuto della Sicav forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato.» (in alternativa rinviare al paragrafo n. 29, Parte I, del Prospetto sulle modalità di acquisizione o consultazione di tale documento).

Inserire le seguenti frasi:

«Il Prospetto è volto ad illustrare all'investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.»

«Data di deposito in Consob: ….»

---

[1] Il Prospetto deve essere redatto secondo le indicazioni dettate dal CESR per il formato del KIID, in quanto compatibili.

[2] Il termine "(eventuale)" si riferisce a requisiti informativi che non sono comuni a tutte le tipologie di fondi/comparti ma che devono essere descritti obbligatoriamente, ove presenti, per rappresentare compiutamente le caratteristiche dei fondi/comparti cui è riferito il prospetto. Il termine "(facoltativo)" si riferisce a requisiti informativi la cui rappresentazione nel Prospetto è lasciata alla libera scelta della Società di gestione/Sicav.

[3] La Copertina è parte integrante del Prospetto.
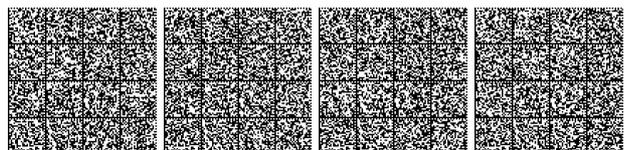
«Data di validità: ….»

Inserire in basso le seguenti frasi:

«La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.»

«Avvertenza: La partecipazione al fondo comune di investimento/comparto è disciplinata dal/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.»

«Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un'offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato».

PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob della Parte I … .»

«Data di validità della Parte I: dal … .»

A) Informazioni Generali

1. La Società di gestione/Sicav

Indicare la denominazione della Società di gestione/Società di investimento a capitale variabile (Sicav) e dell'eventuale gruppo di appartenenza, la nazionalità, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito anche telefonico, l'indirizzo internet e di posta elettronica, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della Società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della Società di gestione/Sicav; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi/comparti gestiti.
Indicare se la società di gestione ha sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine del fondo. (eventuale)
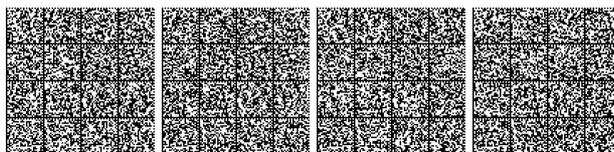
Se la società di gestione si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando i contenuti della convenzione e riportando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la società di gestione promotrice. Rinviare al regolamento di gestione per le funzioni attribuite rispettivamente alla SGR promotrice e alla SGR gestore (*eventuale*).

2. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

3. IL REVISORE LEGALE/LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e indirizzo.

4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI

Indicare denominazione e forma giuridica degli intermediari distributori; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

5. IL FONDO/COMPARTO

Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità del fondo comune di investimento di tipo aperto/della Sicav.

Inserire le seguenti informazioni in ordine al fondo/comparto oggetto di illustrazione: la data di istituzione, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, la data di inizio di operatività; le variazioni nella politica di investimento seguita e le eventuali sostituzioni effettuate, negli ultimi due anni, con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; la data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; la Società a cui sono conferite deleghe gestionali ai sensi dell'art. 33, comma 2 del TUF, con specificazione dell'oggetto della delega; le generalità e i dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

6. ALTRI SOGGETTI (EVENTUALE)

Nel caso di fondi/comparti garantiti, indicare il/i soggetto/i obbligato/i alla prestazione della garanzia.

7. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo/comparto, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.
Indicare che l'andamento del valore delle quote/azioni del fondo/comparto può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.
Nel caso di OICR aperti indicizzati indicare i seguenti fattori di rischio:
Rischio di investimento: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica del parametro di riferimento prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente
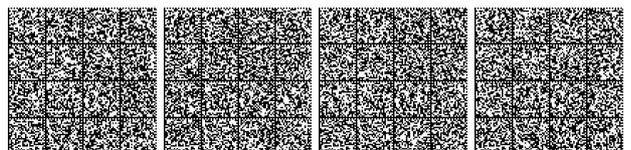
le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni può non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR. (eventuale)
Rischio parametro di riferimento: specificare che non esiste alcuna garanzia che il parametro di riferimento prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. Specificare che in tal caso esiste un diritto al rimborso dell'investitore. (eventuale)

8. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI (FACOLTATIVO)

Descrivere in forma sintetica la strategia adottata dalla Società di gestione/Sicav per l'esercizio dei diritti di intervento e voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari oggetto d'investimento da parte degli OICR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 3, del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.

9. BEST EXECUTION (FACOLTATIVO)

Descrivere la strategia di esecuzione e/o di trasmissione adottata dalla Società – in conformità di quanto richiesto dalla normativa applicabile – al fine di ottenere il miglior risultato possibile allorché esegue, ovvero trasmette a terze parti, ordini su strumenti finanziari per conto dei fondi/comparti gestiti.

10. INCENTIVI (FACOLTATIVO)

Descrivere il contenuto degli accordi conclusi dalla Società di gestione/Sicav in materia di compensi, commissioni o prestazioni, avendo cura di precisare in modo comprensibile, completo ed accurato la natura – monetaria oppure non monetaria – e l'importo di tali compensi, commissioni o prestazioni non monetarie o, laddove tale importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo dello stesso.

11. RECLAMI (FACOLTATIVO)

Indicare le modalità e dei tempi per la trattazione dei reclami, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione del fondo/comparto, la data di istituzione ed il codice ISIN al portatore.

Indicare se il fondo/comparto è di diritto italiano, specificando in tal caso l'eventuale armonizzazione/non armonizzazione alla Direttiva 2009/65/CE.

Nel caso in cui il presente Prospetto sia relativo a OICR aperti indicizzati illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione. (eventuale)

12. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO/COMPARTO

a) Tipologia di gestione del fondo/comparto[4]

[4] La tipologia di gestione deve essere espressa scegliendo una delle seguenti alternative: *market fund*, *absolute return fund*, *total return fund*, *life cycle fund*, *structured fund*.
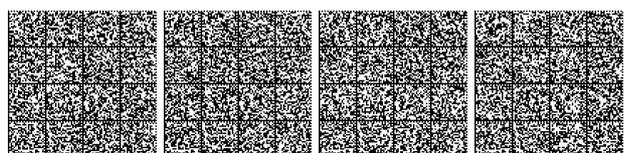
Nel caso di fondi/comparti caratterizzati da un obiettivo di rendimento o di protezione inserire la seguente avvertenza: «**Avvertenza: l'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.**» (eventuale).

Per i fondi che si definiscono "*fondi di mercato monetario*" ai sensi del regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, specificare se si tratta di un "*OICR di mercato monetario a breve termine*" o di un "*OICR di mercato monetario*".

b) valuta di denominazione.

13. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)

Per i fondi/comparti per i quali la politica d'investimento implica il riferimento implicito o esplicito ad un *benchmark* indicare un parametro di riferimento coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del fondo/comparto medesimo. Indicare le fonti informative ove possono essere reperite le informazioni sulle caratteristiche nonché sulle quotazioni del parametro di riferimento (indicazione del/degli *index-ticker*, del *data-type* e dell'*Info-Provider*).

Per i fondi/comparti indicizzati che hanno per obiettivo la riproduzione di indici o di un paniere di indici indicare l'indice finanziario ovvero il paniere di titoli che il portafoglio del fondo/comparto è finalizzato a riprodurre, anche sinteticamente ovvero attraverso modifiche realizzate ricorrendo a strumenti finanziari derivati.
Qualora non sia stato indicato un *benchmark*, esplicitare in suo luogo una misura di volatilità del fondo/comparto coerente con la misura di rischio precedentemente espressa.

14. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO

Indicare il periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento. (*eventuale*)
Se il periodo minimo è un elemento essenziale della strategia di investimento, riportare la seguente avvertenza:
«***Raccomandazione: questo fondo/comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro [periodo di tempo]***»
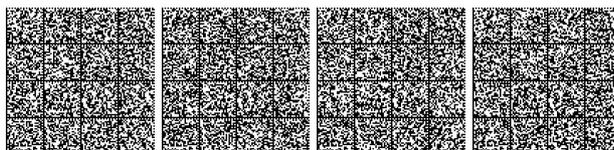
15. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO

a) Grado di rischio connesso all'investimento nel fondo/comparto espresso tramite un indicatore sintetico calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti.

Illustrare il significato di tale indicatore precisando sinteticamente le motivazioni per cui il fondo/comparto è stato classificato in una determinata classe di rischio.

Inserire le seguenti avvertenze: «***i dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell'OICR***» **e** «***la categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell'OICR potrebbe cambiare nel tempo***». Nel caso di fondo/comparto con profilo di rischio-rendimento rientrante nella classe più bassa, indicare che l'appartenenza a tale classe non garantisce un investimento esente da rischi;

b) per i fondi/comparti per i quali è stato indicato un *benchmark* specificare il grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al *benchmark* medesimo[5]. Se il benchmark è utilizzato con obiettivo di replica, specificare tale circostanza;

c) per i fondi/comparti strutturati evidenziare il meccanismo di funzionamento della formula e di computo del *pay-off* del fondo/comparto, nonché rappresentare almeno tre possibili scenari di rendimento potenziale secondo le disposizioni comunitarie vigenti. Inserire la seguente avvertenza: «***Gli scenari sono esempi illustrativi del funzionamento della formula del fondo/comparto e non rappresentano una previsione di ciò che potrebbe accadere; inoltre tali scenari potrebbero non avere la stessa probabilità di realizzazione***.»;

d) per i fondi/comparti *feeder* indicare se il profilo di rischio del fondo differisce da quello dal fondo master e la ragione per cui si verifica tale circostanza.

16. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO/COMPARTO

a) Categoria del fondo/comparto;
b) **per i fondi/comparti diversi da quelli che hanno per obiettivo la riproduzione di indici o di un paniere di titoli e dai fondi/comparti *feeder*** riportare i seguenti elementi informativi:
i.1) principali tipologie di strumenti finanziari[6] e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se il fondo/comparto investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti dalla Società di gestione/Sicav e/o da società di gestione/Sicav del medesimo gruppo di appartenenza; indicare gli Stati membri o gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali in cui si intende investire più del 35% del patrimonio;
i.2) aree geografiche/mercati di riferimento;

---

[5] Il grado di scostamento della gestione rispetto al *benchmark* deve essere espresso in termini descrittivi, scegliendo tra le seguenti alternative: "contenuto", "significativo" e "rilevante".
[6] Occorre indicare la rilevanza degli investimenti ("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo/comparto; il termine "prevalente" gli investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" gli investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" gli investimenti compresi tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" gli investimenti inferiori al controvalore al 10% del totale dell'attivo del fondo/comparto. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo/comparto, posti i limiti definiti nel relativo regolamento/Statuto. La suddetta scala di rilevanza deve essere illustrata in apposita nota a piè di pagina.

i.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. corporate, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;
i.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. "strutturati"; durata media finanziaria (duration); investimenti in titoli obbligazionari di emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cc.dd. Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;
i.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo/comparto; indicare il metodo utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva;
i.6) per i fondi/comparti garantiti illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale di funzionamento della garanzia, gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima; (eventuale)
c) tecnica di gestione:
- specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio;
- per i fondi/comparti con un obiettivo di rendimento o di protezione illustrare le modalità gestionali adottate, indicando tra l'altro:
1. in termini descrittivi e in modo chiaro e comprensibile, la regola di determinazione dell'obiettivo di rendimento/protezione; riportare, inoltre, la seguente avvertenza:
"Avvertenza: L'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario";
2. le eventuali percentuali utilizzate nell'illustrazione di cui al punto precedente e la grandezza rispetto a cui le stesse vengono calcolate;
3. la tipologia del rischio di posizione che si intende proteggere o coprire, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari; (eventuale)
4. le modalità di protezione o copertura del rischio, se realizzate attraverso tecniche gestionali e, quindi, tese alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volte alla minimizzazione di tale probabilità; (eventuale)
5. il periodo di protezione o copertura e l'eventuale possibilità di rinnovo della stessa al termine di tale periodo; (eventuale)
6. il periodo di sottoscrizione valido ai fini della copertura del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio-rendimento dell'investimento nelle quote/azioni del fondo/comparto; (eventuale)
7. le eventuali condizioni contrattuali di efficacia della protezione o copertura; (eventuale)
d) destinazione dei proventi. Specificare se il fondo/comparto è ad accumulazione ovvero a distribuzione dei proventi e in quest'ultimo caso le eventuali agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

Inserire la seguente avvertenza:
«***Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale/bilancio d'esercizio.***»

Per i fondi/comparti indicizzati che hanno per obiettivo la riproduzione di indici o di un paniere di titoli specificare che la politica di investimento consiste nella costituzione di un portafoglio finalizzato alla riproduzione, anche sintetica ovvero modificata attraverso l'utilizzo di derivati, di un indice finanziario o di un paniere di titoli. Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell'indice o del paniere di titoli; indicare la denominazione ed il provider dell'indice o del paniere di titoli, specificando inoltre le modalità, la periodicità di calcolo e le sue modalità di
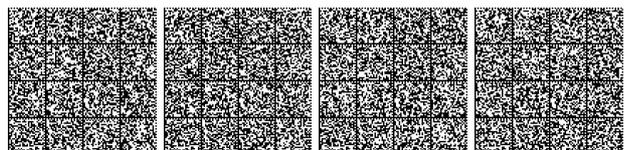
diffusione; descrivere in forma tabellare l'indice finanziario o il paniere di titoli prescelto in termini di:
- per la componente azionaria: indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; composizione settoriale; primi dieci strumenti finanziari;
- per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (*duration*), indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari degli emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato;
- per la componente derivativa: *pay-off* ed esemplificazione dell'impatto rispetto all'andamento dell'indice finanziario o del paniere di titoli. (*eventuale*)

Per i fondi/comparti che hanno per obiettivo la riproduzione di indici o di un paniere di titoli e che sono garantiti illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale di funzionamento della garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della stessa. (*eventuale*).

Nel caso di fondi/comparti indicizzati a *leva* o *short*, precisare che il risultato dell'investimento può differire significativamente rispetto al multiplo dell'andamento o dell'inverso dell'andamento dell'indice di riferimento in considerazione dell'orizzonte temporale nel quale viene ribasato.

17. CLASSI DI QUOTE/AZIONI (EVENTUALE)

Nel caso di OICR con pluralità di classi, descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi rinviando per maggiori informazioni al/lo regolamento di gestione/Statuto. Per i relativi oneri rinviare alla Sez. C, par. 18.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

18. Oneri a Carico del Sottoscrittore e Oneri a Carico Del Fondo/Comparto

18.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di *switch* e spese per diritti fissi).

Nei casi di adesione al fondo/comparto tramite piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza: «*In caso di mancato completamento del piano di accumulo l'entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore a quella indicata nel presente Prospetto*».

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad es. beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi/comparti, beneficio di reinvestimento).

Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito, di rendimento minimo) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.

18.2 Oneri a carico del fondo/comparto

18.2.1 Oneri di gestione

Indicare in forma tabellare l'entità delle commissioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali commissioni di incentivo (o di *performance*) esemplificando le modalità di calcolo. Nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.
Con particolare riferimento ai fondi/comparti *feeder* esplicitare anche gli oneri addebitati al fondo *master*.

18.2.2 Commissione di collocamento

Per i fondi che prevedono commissioni di collocamento, in conformità con la disciplina prevista dal regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, indicare, in forma tabellare, l'entità di tali commissioni e delle commissioni di rimborso ad esse associate, esemplificandone le modalità di calcolo.

18.2.3 Altri oneri

Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del fondo/comparto. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito) specificarne i relativi costi.
Specificare che le spese e i costi effettivi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono indicati nella Parte II del Prospetto.

19. Agevolazioni Finanziarie

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo/comparto precisandone la misura massima applicabile.

20. Servizi/Prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto (eventuale)

Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del fondo/comparto ad un c.d. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.

21. Regime Fiscale

Indicare in sintesi il regime di tassazione del fondo/comparto.
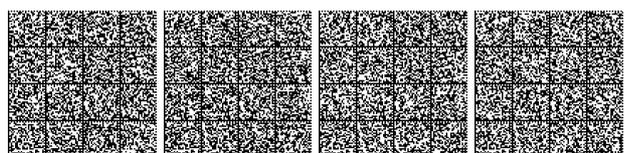
D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO

22. Modalità di Sottoscrizione delle Quote/Azioni

Indicare gli elementi essenziali (ad es. importi minimi, valore unitario della quota/azione) delle modalità di sottoscrizione del fondo/comparto rinviando al/lo regolamento di gestione/Statuto per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al Modulo di sottoscrizione come mezzo di adesione al fondo/comparto.

Descrivere la possibilità di aderire all'offerta con modalità equivalenti al modulo di sottoscrizione. (eventuale)

23. Modalità Di Rimborso Delle Quote/Azioni

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute e rinviare al/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare alla Sez. C, par. 18.1 per gli eventuali oneri.

24. Modalità di Effettuazione delle Operazioni Successive alla Prima Sottoscrizione

Indicare l'eventuale facoltà per l'investitore, e la relativa tempistica, di effettuare disinvestimenti delle quote/azioni sottoscritte al fine del contestuale reinvestimento in altro fondo/comparto, specificando gli eventuali limiti al trasferimento e rimandando alla Sez. C, par. 18 per gli eventuali costi da sostenere.

Indicare, altresì, la possibilità di effettuare investimenti successivi in fondi/comparti istituiti successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna del KIID.

Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione.

25. Procedure di Sottoscrizione, Rimborso e Conversione (c.d. Switch)

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.

Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive.

Rinviare al regolamento di gestione/statuto della Sicav con riguardo al contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

26. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con l'evidenza delle fonti ove è possibile rilevare detto valore.
Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.

27. INTERVENTO IN ASSEMBLEA (EVENTUALE)
Descrivere in sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire e votare nelle assemblee della Sicav. Indicare le modalità con cui il partecipante può esercitare tale diritto. Evidenziare infine le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione con l'elenco delle materie da trattare in assemblea.

28. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio-rendimento del fondo/comparto nonché ai costi sostenuti dal fondo/comparto riportati nella Parte II del Prospetto e nel KIID o in alternativa tali informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici laddove l'investitore abbia acconsentito preventivamente a tale forma di comunicazione.

29. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE
Specificare che, nel caso in cui il regolamento del fondo/statuto non è allegato al presente prospetto, gli investitori possono ottenere, a richiesta, l'invio di tale documento o l'indicazione del luogo in cui possono consultarlo.
Specificare che il prospetto, l'ultima versione del KIID, l'ultimo rendiconto annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicati sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Tali documenti, unitamente al KIID, sono altresì reperibili tramite il sito internet della società di gestione/Sicav. Precisare che i documenti contabili dei fondi/comparti sono inoltre disponibili presso la banca depositaria (ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti).
Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote/azioni detenute, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Riportare gli eventuali oneri di spedizione in caso di invio a domicilio dei suddetti documenti e specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi. Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/Sicav.
Con particolare riferimento ai fondi/comparti feeder, esplicitare che la documentazione d'offerta e contabile relativa all'OICR master è fornita su richiesta agli investitori. Precisare al riguardo, le modalità di ottenimento di tale documentazione e la lingua in cui è redatta.

***

Dichiarazione di responsabilità
«*La Società di gestione /Società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione della società> si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.*»

Il Rappresentante legale (Generalità e firma autografa)
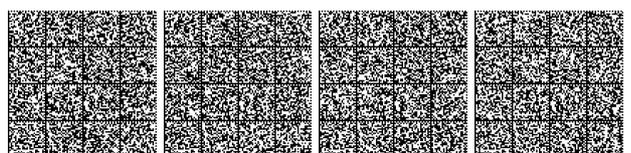
PARTE II DEL PROSPETTO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob della Parte II … . »

«Data di validità della Parte II: dal … .».

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO

I dati periodici di rischio-rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo/comparto e del *benchmark* (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari. Tale grafico è predisposto secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni comunitarie vigenti [7].

Specificare che i dati di rendimento del fondo/comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore, e che dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

Inserire la seguente avvertenza:

*«**I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**»*

Per i fondi di nuova istituzione specificare che, in ragione di tale circostanza, non sono disponibili dati sui risultati passati. Per i fondi che ancora non dispongono di dati sui risultati per un anno solare completo, precisare che i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto, riportare la misura di volatilità *ex-ante* del fondo/comparto e una coerente misura *ex-post* dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.

Riportare altresì i seguenti dati per ciascun fondo/comparto: *a*) la data di inizio del collocamento delle quote/azioni; *b*) la valuta delle quote/azioni; *c*) il patrimonio netto; *d*) il valore della quota/azione a fine periodo; *e*) il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.

Specificare, in forma tabellare, la quota-parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai parr. 18.1 e 18.2 della Parte I del Prospetto, relativamente all'ultimo anno solare. In alternativa, è consentito riportare un unico valore che indichi la quota-parte percepita dai distributori con riferimento all'intero flusso commissionale[8] .

---

[7] *Nel caso in cui sia indicato un benchmark, specificare che il rendimento di tale parametro è riportato al netto degli oneri fiscali per il primo semestre 2011 e al lordo degli oneri fiscali per il secondo semestre 2011.*

[8] La quota parte retrocessa in media ai distributori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni, relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio della società di gestione/Sicav.

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO

Indicare il dato delle spese correnti sostenute dal fondo calcolato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti[9]. Si tiene conto del TER degli OICR sottostanti nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa una quota sostanziale del totale attivo in OICR.

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo/comparto[10]. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (rinviare alla Parte I, Sez. C, par. 18.1).

Specificare che informazioni sui costi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo/bilancio d'esercizio della Sicav.

[9] Ove tale indicazione non si basi su dati storici e sia computata con metodi di stima secondo i criteri specificati nelle disposizioni comunitarie vigenti, specificare tale evenienza.
[10] Per la presentazione delle spese relative all'anno 2011, integrare l'indicazione con "né degli oneri fiscali sostenuti".

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO[11]

Banca depositaria: Soggetto preposto alla custodia del patrimonio di un fondo/comparto e al controllo della gestione al fine di garantire il criteri di separatezza contabile e i principi di correttezza e di trasparenza amministrativa.
Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti.
Capitale investito: Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dalla società di gestione/Sicav in quote/azioni di fondi/comparti. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.
Capitale nominale: importo versato per la sottoscrizione di quote/azioni di fondi/comparti.
Categoria: la categoria del fondo/comparto è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.
Classe: articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.
Commissioni di gestione: Compensi pagati alla società di gestione/Sicav mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/comparto per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance): Commissioni riconosciute al gestore del fondo/comparto per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota/azione del fondo/comparto in un determinato intervallo temporale. Nei fondi/comparti con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo/comparto e quello del benchmark.
Commissioni di sottoscrizione: Commissioni pagate dall'investitore a fronte dell'acquisto di quote/azioni di un fondo/comparto.
Comparto: strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio.
Conversione (c.d. "Switch"): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi/comparti sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi/comparti.
Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Duration: scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. "cash flows") da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
Fondo comune di investimento: Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e gestito in monte.

---

[11] Le definizioni riportate nel presente Glossario rappresentano una informativa minima e pertanto non devono essere considerate esaustive. Tale Glossario potrà essere integrato con ulteriori definizioni che le società di gestione/Sicav riterranno necessarie, evitando eventuali incoerenze con quelle già presenti nello schema che non possono essere modificate.

Fondo aperto: Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione.
Fondo indicizzato: Fondo comune di investimento con gestione di tipo "passivo", cioè volto a replicare l'andamento del parametro di riferimento prescelto.
Gestore delegato: Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.
Modulo di sottoscrizione: Modulo sottoscritto dall'investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto – acquistando un certo numero delle sue quote/azioni – in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso.
Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): i fondi comuni di investimento e le Sicav.
Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento: orizzonte temporale minimo raccomandato.
Piano di accumulo (PAC): modalità di sottoscrizione delle quote/azioni di un fondo/comparto mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo/comparto effettuando più versamenti successivi.
Piano di Investimento di Capitale (PIC): modalità di investimento in fondi/comparti realizzata mediante un unico versamento.
Quota: Unità di misura di un fondo/comparto comune di investimento. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Regolamento di gestione del fondo (o regolamento del fondo): Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo/comparto. Il regolamento di un fondo/comparto deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.
Società di gestione: Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ovvero la società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all'albo tenuto dalla Banca d'Italia.
Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): Società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.
Statuto della Sicav: Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene tra l'altro l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.
Tipologia di gestione di fondo/comparto: La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza. Si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione "market fund" deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione "absolute return", "total return" e "life cycle" devono essere utilizzate per fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio ("absolute return") o di rendimento ("total return" e "life cycle"); la tipologia di gestione "structured fund" ("fondi strutturati") deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento,

all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.
Valore del patrimonio netto: Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo/comparto, al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione: Il valore unitario della quota/azione di un fondo/comparto, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
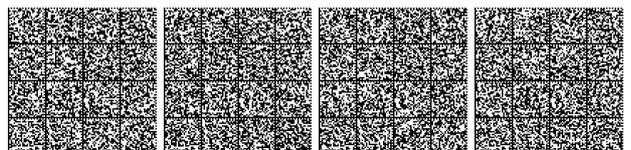
APPENDICE

Prospetto di ammissione alle negoziazioni di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di diritto italiano di tipo aperto e comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE ed extracomunitari per la redazione del Prospetto di ammissione alle negoziazioni, occorre integrare il contenuto informativo – presente nel Prospetto dello Schema 1 – come segue:

1. COPERTINA:

Sostituire la frase:
«*Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al Sistema <inserire la denominazione del Sistema>.*»
con la frase:
«Ammissione alle negoziazioni di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano armonizzato/non armonizzato o comunitario non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitario.», ovvero «Ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati o comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitari appartenenti al Sistema <inserire la denominazione del Sistema>.»

Espungere la seguente avvertenza:
«**Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un'offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato**».

2. PROSPETTO PARTE I
Riportare la seguente intestazione: "PARTE I DEL PROSPETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE".

Di seguito al Paragrafo "la banca depositaria", inserire il paragrafo "Gli Specialisti", riportando il seguente contenuto informativo: "Indicare gli operatori specialisti e illustrarne il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di negoziazione."

Nella Sezione INFORMAZIONI GENERALI inserire, di seguito al paragrafo "Reclami", la sottosezione A.2 "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE", riportando i seguenti Paragrafi:
"AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI: Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI: Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione. Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.
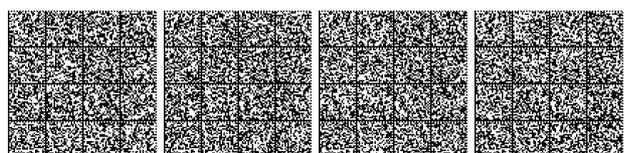
VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (INAV): Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/Sicav/Società di gestione del mercato di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari info-provider. Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Nel caso di distribuzione dei proventi, inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."

Nella Sezione "INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO"

Inserire le seguenti informazioni:
- la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione;
- illustrazione della distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato di negoziazione.

La Sezione "INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)" deve essere opportunamente adattata in relazione al fatto che il fondo/comparto è ammesso alle negoziazioni. In particolare, specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione. Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.

Sostituire il titolo della Sezione "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO" con "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI NEGOZIAZIONE E DI RIMBORSO".

Sostituire il Paragrafo "Modalità di sottoscrizione delle quote/azioni" con "Modalità di investimento/disinvestimento nel mercato di negoziazione" riportando il seguente contenuto informativo:
"Indicare che le quote/azioni del fondo/comparto possono essere acquistate/vendute sul mercato di negoziazione attraverso gli intermediari autorizzati. Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguiti a carico dei medesimi previsti dalla normativa vigente. Precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di negoziazione.

Nel caso di fondi/comparti indicizzati specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice o il paniere di indici."(eventuale)

Inserire il paragrafo "MODALITÀ DI RIMBORSO" riportando il seguente contenuto informativo:
"Nel caso di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni normative vigenti. Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive. Illustrare il contenuto della lettera di conferma del disinvestimento."
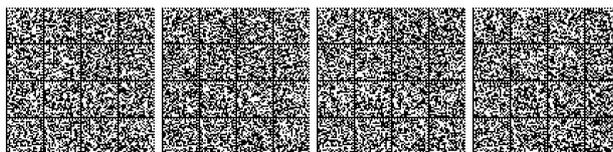
Espungere il Paragrafo "MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE".

Espungere il Paragrafo "INFORMATIVA AI PARTECIPANTI".

Sostituire il paragrafo "ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE" con "Informativa per gli investitori" specificando che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito Internet della Società di gestione/Sicav e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), della società di gestione del mercato di negoziazione:

a) il KIID, il Prospetto e il Prospetto di quotazione;
b) il regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav;
c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale/bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se successiva);
d) il documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto;
e) le altre tipologie di informazioni disponibili per l'investitore. (eventuale)

Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti. Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata e i termini di invio degli stessi. Specificare che le variazioni delle informazioni inerenti al KIID e al presente Prospetto ai sensi della normativa vigente sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione sul sito Internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di negoziazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede a pubblicare con le modalità indicate al paragrafo "Valorizzazione dell'investimento", entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KIID pubblicati. Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato."

3. PROSPETTO – PARTE II

Riportare la seguente intestazione: "PARTE II DEL PROSPETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I"

Espungere l'informativa relativa alla quota-parte percepita in media dai collocatori.

In chiusura della sezione "DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO" indicare la data di inizio dell'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni del fondo/comparto ed il periodo previsto di durata dello stesso; il patrimonio netto; il valore della quota/azione a fine periodo; il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.
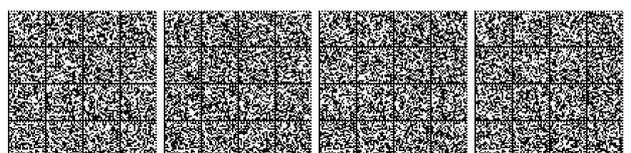
SCHEMA 4

Documento per la quotazione di OICR comunitari armonizzati[1].

COPERTINA

Indicare in prima pagina la denominazione dell'offerente ed inserire la seguente dizione; «*Ammissione alle negoziazioni di* <inserire la denominazione>[2]».

Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:

«*Data di deposito* [3]*in Consob della Copertina*: … .»
«*Data di validità* [4] [5] *della Copertina: dal* … .»

«*La pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento è parte integrante e necessaria del Prospetto.*»

***

DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE

Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:

«Data di deposito [6] *in Consob del Documento per la quotazione: … .»*
«Data di validità[7] [8]*del Documento per la quotazione: dal … .»*

A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

1. PREMESSA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ETF

Illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

---

[1] Tutte le pagine del presente documento devono essere redatte in modo chiaro, sintetico e comprensibile per rendere agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 10 e rispettare i formati del carattere contenuti nel presente schema). Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6, ...).
[2] Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICR specificandone altresì la nazionalità.
[3] Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito della documentazione d'offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.
[4] Per la compilazione delle informazioni relative alla data di validità della documentazione d'offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.
[5] Il termine iniziale di validità del Documento per la quotazione coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni. In occasione dell'aggiornamento del Documento per la quotazione il relativo termine iniziale coinciderà con la data a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.
[6] Cfr. nota 3.
[7] Cfr. nota 4.
[8] Cfr. nota 5.
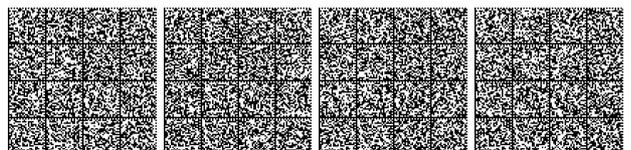
Descrivere in maniera chiara e completa la strategia perseguita e le modalità con cui tale strategia viene implementata.

In particolare, precisare se la strategia perseguita implica la replica inversa dell'andamento dell'indice di riferimento (short) o un'esposizione a leva (leva long o leva short) all'andamento dell'indice di riferimento. Indicare gli elementi essenziali dell'indice replicato.

Nel caso di un ETF a *leva (o short)*, precisare che il risultato dell'investimento può differire significativamente rispetto al multiplo dell'andamento (o all'inverso dell'andamento) dell'indice di riferimento, in considerazione dell'orizzonte temporale nel quale viene ribasato.

Indicare il nome completo dell'indice di riferimento, la tipologia (ad es. *Price, Total Return, Net Total Return*) e *l'index provider*.

Specificare le modalità di replica – fisica o sintetica – dell'indice di riferimento.

Indicare il codice identificativo (c.d. *ticker*) per reperire informazioni presso i principali info-provider nonché il/i sito/i Internet su cui è possibile reperire dettagliate informazioni sull'indice di riferimento.

2. RISCHI
Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato indicando i seguenti fattori di rischio:

Rischio di investimento: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere la performance dell'indice.

Rischio connesso all'utilizzo della leva: specificare che i rischi derivanti dall'assunzione di una posizione munita di leva finanziaria sono maggiori rispetto a quelli correlati a una posizione senza leva finanziaria; la leva finanziaria amplificherà ogni guadagno così come amplificherà ogni perdita.

Rischio indice: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.

Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la società di gestione del risparmio (SGR)/Sicav può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla SGR/Sicav.

Rischio di liquidazione anticipata: indicare le ipotesi in relazione alle quali la Società di gestione/Sicav si riserva la facoltà di liquidare anticipatamente l'OICR.

Rischio di cambio: indicare – nel caso in cui la valuta di trattazione sul mercato regolamentato non corrisponda alla valuta dei titoli che compongono l'indice – che l'investitore è esposto alle variazioni del tasso di cambio tra la valuta del suddetto mercato e le valute dei titoli componenti l'indice. (eventuale)
Rischio di controparte: evidenziare che nel caso in cui l'indice venga replicato tramite un contratto *swap*, esiste un rischio di controparte con riferimento al soggetto con cui lo *swap* è concluso.
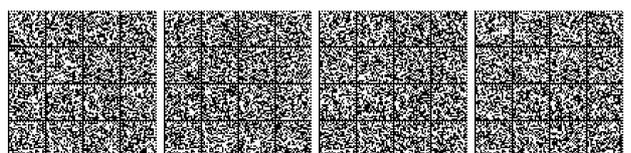
Indicare eventuali altri rischi specifici (rischio di tasso, rischio legato al paese di investimento). (eventuale)

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate sul mercato di negoziazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dalla normativa vigente.

3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI
Indicare il mercato di negoziazione, gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta l'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni. La data di inizio delle negoziazioni verrà comunicata con successivo Avviso.

4. NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI
Indicare le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dall'ammissione alle negoziazioni.
Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)
Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini dell'acquisto/vendita delle quote/azioni.

6. SPECIALISTI
Indicare i nominativi degli operatori specialisti sul mercato di quotazione oggetto del presente documento illustrandone il ruolo conformemente a quanto previsto dalle norme di funzionamento del mercato di negoziazione.

7. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV) E DIVIDENDI
Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la SGR/Sicav/la società di gestione di uno dei mercati di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari info-provider.

Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione e il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."

B) INFORMAZIONI ECONOMICHE

8. ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE
Evidenziare che le commissioni di gestione indicate dal KIID sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle quote/azioni. Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.
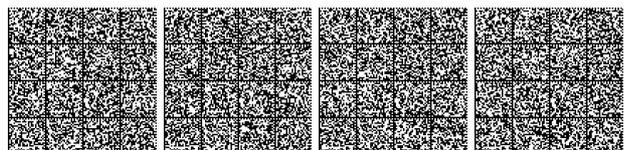
Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore indicativo netto della quota/azione nel medesimo istante.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

9. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione delle fonti sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni, indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione/statuto dell'OICR.

10. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI
Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della SGR/Sicav e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), della società di gestione del mercato di negoziazione:
a) il KIID e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni;
b) il documento per la quotazione;
c) gli ultimi documenti contabili redatti.
Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso il/i soggetto/i che cura/curano l'offerta in Italia.
Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti.

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che la SGR/Sicav pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto **e** del KIID pubblicati.

Indicare gli indirizzi Internet della SGR/Sicav e della società di gestione del mercato di negoziazione.

12A05537

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin».

Estratto determinazione V&A IP n. 777 del 24 aprile 2012

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMIN 3mg/0,03mg comprimidos revestidos por pelÍcula 21 Comp. dal Portogallo con numero di autorizzazione 3339181 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: MPF Pharma S.r.l. con sede legale in Via Clara Maffei, 2B - Bergamo;

Confezione: YASMIN 21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL

Codice AIC: 041751013 (in base 10) 17U4H5 (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene

Principio attivo: Drospirenone mg 3,00 e Etinilestradiolo mg 0,030;

Eccipienti: Lattosio monoidrato; amido di mais; amido di mais pregelatinizzato; polivinilpirrolidone 25.000; magnesio stearato; ipromellosa; polietilenglicole 6.000; talco; titanio diossido (E171); ossido di ferro giallo (E172).

Indicazioni terapeutiche: Contraccezione orale

Confezionamento secondario

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: YASMIN 21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL

Codice AIC: 041751013; Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: YASMIN 21 compresse rivestite con film in blister Polivinilecloruro/AL.

Codice AIC: 041751013; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05394

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Harmonet».

Estratto determinazione V&A IP n. 778 del 24 aprile 2012

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale HARMONET 0,02mg + 0,075mg 21 comprimidos revestidos PVC/AL or PVC/PVDC/AL dal Portogallo con numero di autorizzazione 2493682, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: MPF Pharma S.r.l. con sede legale in Via Clara Maffei, 2B - Bergamo;

Confezione: : HARMONET "0,075 mg + 0,02 mg compresse rivestite" 21 compresse

Codice AIC: 041902014 (in base 10) 17YRXY (in base 32)

Forma Farmaceutica: compresse rivestite

Composizione: Ogni compressa rivestita contiene:

Principio Attivo: gestodene 0,075 mg; etinilestradiolo 0,02 mg..

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone K-25, magnesio stearato, saccarosio, povidone K-90, macrogol 6000, carbonato di calcio, talco, cera E

Indicazioni terapeutiche: Prevenzione del concepimento.

Confezionamento secondario

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI); CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20040 Burago di Molgora (MB);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: HARMONET "0,075 mg + 0,02 mg compresse rivestite" 21 compresse

Codice AIC: 041902014;Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: HARMONET "0,075 mg + 0,02 mg compresse rivestite" 21 compresse

Codice AIC: 041902014; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05395

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Atarax».

Estratto determinazione V&A IP n. 779 del 24 aprile 2012

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ATARAX 25 mg Film coated 20 tab dal Portogallo con numero di autorizzazione 5475397, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: Atarax «25 mg compresse rivestite con film», 20 compresse rivestite.

Codice A.I.C. n. 041903016 (in base 10) 17Y5X8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Ogni compressa contiene: principio attivo: idrossizina dicloridrato 25mg.; eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, silice colloidale anidra. Film di rivestimento: Opadry Y-1-7000 [titanio diossido (E171), ipromellosa (E464), macrogol 400].

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine degli stati ansiosi. Dermatiti allergiche accompagnate da prurito.

Confezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20040 Burago di Molgora (MB); Fiege Logistics Italia S.p.a. - Via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala; S.C.F. S.N.C. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: Atarax «25 mg compresse rivestite con film», 20 compresse rivestite;

Codice A.I.C. n. 041903016;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

Confezione: Atarax «25 mg compresse rivestite con film», 20 compresse rivestite;

Codice A.I.C. n. 041903016; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05396

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Dermocinetic».

Estratto determinazione V&A n. 586 del 23 aprile 2012

Specialità medicinale DERMOCINETIC.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Geymonat S.p.a., con sede in via S. Anna, 2 - Anagni (Frosinone), con codice fiscale n. 00192260602.

Confezioni:

A.I.C. n. 026204053 - Crema 10 Bustine 10 G;

A.I.C. n. 026204065 - Crema 30 Bustine 10 G.

È ora trasferita alla società: Società Italo Britannica legge n. Manetti - H. Roberts & C. per azioni, con sede in via Pellicceria, 8 - Firenze, con codice fiscale n. 00770540151.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05404

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Rixil»

Estratto determinazione V&A n. 588 del 23 aprile 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in Largo Umberto Boccioni, 1, Origgio, Varese, con codice fiscale n. 07195130153.

Specialità medicinale: RIXIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034776017\m - 28 capsule 80 mg;

A.I.C. n. 034776029\m - 28 capsule 160 mg;

A.I.C. n. 034776031\m - «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776043\M - «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776056\m - «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776068\m - «80 mg compresse rivestite con film» 98 compressein blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776070\m - «80 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776082\m - «160 mg compresse rivestite con film»14 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776094\m - «160 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776106\m - «160 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister calendario pvc/pe/pvd/al;

A.I.C. n. 034776118\m - «160 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister calendario pvc/pe/pvd/al;

A.I.C. n. 034776120\m - «160 mg compresse rivestite con film» 280 compressein blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776132\m - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776144\m - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776157\m - «40 mg compresse rivestite con film» 280 (20x14) compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776169\m - «40 mg compresse rivestite con film» 280 (10x28) compresse in blister calendario pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776171\m - «40 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776183\m - «40 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776195\m - «40 mg compresse rivestite con film» 280x1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776207\m - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776219\m - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776221\m - «40 mg compresse rivestite con film» 280 (20x14) compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776233\m - «40 mg compresse rivestite con film» 280 (10x28) compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776245\m - «40 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776258\m - «40 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776260\m - «40 mg compresse rivestite con film» 280x1 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776272\m - «320 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776284\m - «320 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776296\m - «320 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776308\m - «320 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776310\m - «320 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776322\m - «320 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister calendario pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776334\m - «320 mg compresse rivestite con film» 56x1 compresse in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 034776346\m - «320 mg compresse rivestite con film» 98x1 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 034776359\m - «320 mg compresse rivestite con film» 280x1 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. n. 034776361\m - «3 mg/ml soluzione orale» 1 flacone vetro da 160 ml + siringa dosatrice da 5 ml + bicchiere dosatore da 30 ml.

È ora trasferita alla società:

Sandoz S.p.a., con sede in Largo Umberto Boccioni, 1, Origgio, Varese, con codice fiscale n.00795170158.

I lotti della Specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05405

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lampoflex»

Estratto determinazione V&A/ 567/2012 del 23 aprile 2012

Medicinale: LAMPOFLEX

Titolare A.I.C.: Lampugnani Farmaceutici S.p.A con sede legale e domicilio fiscale in 20100 - Milano, Viale Bianca Maria Visconti, 33 - Codice fiscale n. 00738630151.

Variazione A.I.C.: passaggio ad automedicazione (B10).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica della classificazione ai fini della fornitura:

da: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco;

a: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Le indicazioni terapeutiche sono: stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione.

Relativamente alla confezione sotto elencata:

A.I.C. n. 025824095 - «1% schiuma cutanea» contenitore sotto pressione da 50 g.

I lotti già prodotti possono essere venduti al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta, con il nuovo regime di fornitura, autorizzato dalla presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05535

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sinertec»

Estratto determinazione V&A/637 del 27 aprile 2012

Specialità medicinale: SINERTEC

Confezioni: 033266014/M - 14 compresse.

Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

DK/H/0110/001/II/030;

DK/H/0110/001/1B/026.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05536

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle lettere credenziali al signor Presidente della Repubblica.

Il 17 aprile 2012 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale, S.E. Manuel Lobo Antunes, Ambasciatore della Repubblica del Portogallo, S.E. signora Iruthisham Adam, Ambasciatore della Repubblica delle Maldive (con residenza a Ginevra), S.E. Samuel Otsile Outlule, Ambasciatore della Repubblica del Botswana (con residenza a Ginevra), S.E. signora Gulnara Tentievna Iskakova, Ambasciatore della Repubblica del Kyrgyzstan (con residenza a Ginevra), i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

12A05401

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 4 maggio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3132
Yen	105,41
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,023
Corona danese	7,4378
Lira Sterlina	0,81195
Fiorino ungherese	284,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6990
Zloty polacco	4,1848
Nuovo leu romeno	4,4048
Corona svedese	8,9041
Franco svizzero	1,2014
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5610
Kuna croata	7,4978
Rublo russo	38,8750
Lira turca	2,3053
Dollaro australiano	1,2830
Real brasiliano	2,5107
Dollaro canadese	1,2986
Yuan cinese	8,2812
Dollaro di Hong Kong	10,1925
Rupia indonesiana	12110,53
Shekel israeliano	4,9662
Rupia indiana	70,2230
Won sudcoreano	1486,50
Peso messicano	17,0670
Ringgit malese	3,9937
Dollaro neozelandese	1,6465
Peso filippino	55,570
Dollaro di Singapore	1,6306
Baht tailandese	40,630
Rand sudafricano	10,1630

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A05533

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 7 maggio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3033
Yen	104,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,025
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,80647
Fiorino ungherese	286,48
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6995
Zloty polacco	4,1958
Nuovo leu romeno	4,4060
Corona svedese	8,9105
Franco svizzero	1,2012
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5635
Kuna croata	7,5075
Rublo russo	39,1819
Lira turca	2,3000
Dollaro australiano	1,2792
Real brasiliano	2,5098
Dollaro canadese	1,2983
Yuan cinese	8,1984
Dollaro di Hong Kong	10,1169
Rupia indonesiana	12000,71
Shekel israeliano	4,9570
Rupia indiana	68,9580
Won sudcoreano	1482,15
Peso messicano	17,1840
Ringgit malese	3,9803
Dollaro neozelandese	1,6378
Peso filippino	55,246
Dollaro di Singapore	1,6265
Baht tailandese	40,402
Rand sudafricano	10,2020

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A05534

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013812/XVJ(5410) del 20.04.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- BP2001 PIROTECNICA TEANESE SRL (D.F.:MARTIN BOMBER 16 SHOTS)" *(massa attiva g 135,75)*
- "BP2589 PIROTECNICA TEANESE 44 COLPI (D.F.: BP2589 PIROTECNICA TEANESE 44 COLPI)" *(massa attiva g 291,10)*
- "BP2392 PIROTECNICA TEANESE SRL (D.F.: GRAND CANYON 16 SHOTS)" *(massa attiva g 135,75)*
- "BP2592 PIROTECNICA TEANESE SRL (D.F.: ACE COMBACT 9 S.)" *(massa attiva g 156,57)*
- "BP2024 PIROTECNICA TEANESE SRL (D.F.: SPIRIT OF MISSOURI 16 S.)" *(massa attiva g 135,75)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Mottola Angelo – Amministratore unico della Pirotecnica Teanese S.r.l., con sede in Teano (CE) – loc. Crocelle – fraz. Pugliano -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette dei manufatti riconosciuti e classificati nella IV categoria, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
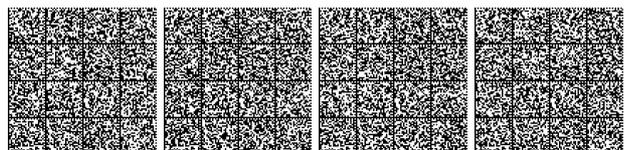
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14322-XV.J(5623) del 20.04.2012 i manufatti esplosivi denominati:

1. "ALESSI DS100RBC - SWINRBCK" *(massa attiva g 343,00)*
2. "ALESSI DS100RB - NYNRCK" *(massa attiva g 333,00)*
3. "ALESSI DS100RB - NGBCK" *(massa attiva g 333,00)*
4. "ALESSI DS100RB - GWINGBCK" *(massa attiva g 333,00)*
5. "ALESSI DS100RBC - SNRCK" *(massa attiva g 343,00)*
6. "ALESSI DS100RBC - NYNRCK" *(massa attiva g 343,00)*
7. "ALESSI DS100RBC - NGBCK" *(massa attiva g 343,00)*
8. "ALESSI DS100RBC - GWINGBCK" *(massa attiva g 343,00)*
9. "ALESSI DS100RB - SWINRBCK" *(massa attiva g 333,00)*
10. "ALESSI DS100RB - SNRCK" *(massa attiva g 333,00)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Alessi Nazzareno – titolare, in nome e per conto della "Alessi Fireworks S.r.l.", di licenza di deposito e vendita di esplosivi, in Appignano del Tronto (Ap) – loc. "La Spineta", ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001386/XVJ(53)11 del 20.04.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- "SBRUFFO VIOLA CAL. MM 55" *(massa attiva g 65,00)*
- "SBRUFFO BLU' CAL. MM 55" *(massa attiva g 65,00)*
- "SBRUFFO ROSSO CAL. MM 55" *(massa attiva g 65,00)*
- "SBRUFFO VERDE CAL. MM 55" *(massa attiva g 65,00)*
- "SBRUFFO TREMOLANTE GIALLO CAL. MM 55" *(massa attiva g 65,00)*
- "SBRUFFO BIANCO CAL. MM 55" *(massa attiva g 65,00)*
- "SBRUFFO GRANELLA CAL. MM 55" *(massa attiva g 65,00)*
- "SBRUFFO PIOGGIA NERA CAL. MM 55" *(massa attiva g 65,00)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, in nome e per conto della ditta "NUOVA ARTE PIRICA di Parente Giuseppe ", sita in Contrada Pagliara Vecchia -Torremaggiore (FG), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/0011443/XVJ(5565) del 20.04.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- "36V-01 -01" *(massa attiva g 618,00)*
- "36V-01 -03" *(massa attiva g 618,00)*
- "36V-01 -04" *(massa attiva g 618,00)*
- "36V-01 -05" *(massa attiva g 618,00)*
- "36V-01 -06" *(massa attiva g 618,00)*
- "36V-01 -07" *(massa attiva g 618,00)*
- "36V-01 -09" *(massa attiva g 618,00)*
- "36V-01 -12" *(massa attiva g 618,00)*
- "36V-01 -13" *(massa attiva g 618,00)*
- "36V-01 -14" *(massa attiva g 618,00)*
- "36V-01 -15" *(massa attiva g 618,00)*
- "36V-01 -18" *(massa attiva g 618,00)*
- "36V-01 -19" *(massa attiva g 618,00)*
- "36V-01 -21" *(massa attiva g 618,00)*
- "36V-01 -23" *(massa attiva g 618,00)*
- "36V-01 -24" *(massa attiva g 618,00)*
- "36V-01 -25" *(massa attiva g 618,00)*
- "36V-01 -26" *(massa attiva g 618,00)*
- "36V-01 -38" *(massa attiva g 618,00)*
- "36V-02 -01" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-02 -03" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-02 -04" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-02 -05" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-02 -06" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-02 -07" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-02 -09" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-02 -12" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-02 -13" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-02 -14" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-02 -15" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-02 -18" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-02 -19" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-02 -21" *(massa attiva g 870,00)*
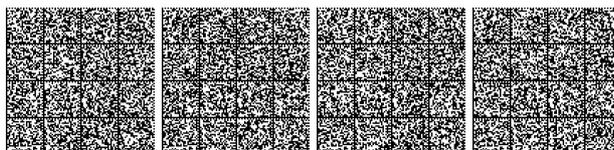
- "36V-02 -23" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-02 -24" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-02 -25" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-02 -26" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-02 -38" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-03 02/02" *(massa attiva g 978,00)*
- "36V-03 02/09" *(massa attiva g 978,00)*
- "36V-03 02/19" *(massa attiva g 978,00)*
- "36V-03 02/23" *(massa attiva g 978,00)*
- "36V-03 05/05" *(massa attiva g 978,00)*
- "36V-03 06/06" *(massa attiva g 978,00)*
- "36V-03 07/07" *(massa attiva g 978,00)*
- "36V-03 08/08" *(massa attiva g 978,00)*
- "36V-03 10/10" *(massa attiva g 978,00)*
- "36V-03 14/09" *(massa attiva g 978,00)*
- "36V-03 14/14" *(massa attiva g 978,00)*
- "36V-03 14/19" *(massa attiva g 978,00)*
- "36V-03 15/15" *(massa attiva g 978,00)*
- "36V-03 17/17" *(massa attiva g 978,00)*
- "36V-03 17/25" *(massa attiva g 978,00)*
- "36V-03 20/09" *(massa attiva g 978,00)*
- "36V-03 20/19" *(massa attiva g 978,00)*
- "36V-03 21/21" *(massa attiva g 978,00)*
- "36V-03 21/23" *(massa attiva g 978,00)*
- "36V-04 -01" *(massa attiva g 834,00)*
- "36V-04 -03" *(massa attiva g 834,00)*
- "36V-04 -04" *(massa attiva g 834,00)*
- "36V-04 -05" *(massa attiva g 834,00)*
- "36V-04 -06" *(massa attiva g 834,00)*
- "36V-04 -07" *(massa attiva g 834,00)*
- "36V-04 -09" *(massa attiva g 834,00)*
- "36V-04 -12" *(massa attiva g 834,00)*
- "36V-04 -13" *(massa attiva g 834,00)*
- "36V-04 -14" *(massa attiva g 834,00)*
- "36V-04 -15" *(massa attiva g 834,00)*
- "36V-04 -18" *(massa attiva g 834,00)*

- "36V-04 -19" *(massa attiva g 834,00)*
- "36V-04 -21" *(massa attiva g 834,00)*
- "36V-04 -23" *(massa attiva g 834,00)*
- "36V-04 -24" *(massa attiva g 834,00)*
- "36V-04 -25" *(massa attiva g 834,00)*
- "36V-04 -26" *(massa attiva g 834,00)*
- "36V-04 -38" *(massa attiva g 834,00)*
- "36V-05 02/02" *(massa attiva g 1014,00)*
- "36V-05 02/09" *(massa attiva g 1014,00)*
- "36V-05 02/19" *(massa attiva g 1014,00)*
- "36V-05 02/23" *(massa attiva g 1014,00)*
- "36V-05 05/05" *(massa attiva g 1014,00)*
- "36V-05 06/06" *(massa attiva g 1014,00)*
- "36V-05 07/07" *(massa attiva g 1014,00)*
- "36V-05 08/08" *(massa attiva g 1014,00)*
- "36V-05 10/10" *(massa attiva g 1014,00)*
- "36V-05 14/09" *(massa attiva g 1014,00)*
- "36V-05 14/14" *(massa attiva g 1014,00)*
- "36V-05 14/19" *(massa attiva g 1014,00)*
- "36V-05 15/15" *(massa attiva g 1014,00)*
- "36V-05 17/17" *(massa attiva g 1014,00)*
- "36V-05 17/25" *(massa attiva g 1014,00)*
- "36V-05 20/09" *(massa attiva g 1014,00)*
- "36V-05 20/19" *(massa attiva g 1014,00)*
- "36V-05 21/21" *(massa attiva g 1014,00)*
- "36V-05 21/23" *(massa attiva g 1014,00)*
- "36V-06 -01" *(massa attiva g 510,00)*
- "36V-06 -02" *(massa attiva g 510,00)*
- "36V-07 -01" *(massa attiva g 949,20)*
- "36V-07 -03" *(massa attiva g 949,20)*
- "36V-07 -04" *(massa attiva g 949,20)*
- "36V-07 -05" *(massa attiva g 949,20)*
- "36V-07 -06" *(massa attiva g 949,20)*
- "36V-07 -07" *(massa attiva g 949,20)*
- "36V-07 -09" *(massa attiva g 949,20)*
- "36V-07 -12" *(massa attiva g 949,20)*
- "36V-07 -13" *(massa attiva g 949,20)*
- "36V-07 -14" *(massa attiva g 949,20)*
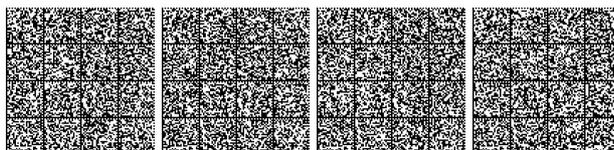
- “36V-07 -15” *(massa attiva g 949,20)*
- “36V-07 -18” *(massa attiva g 949,20)*
- “36V-07 -19” *(massa attiva g 949,20)*
- “36V-07 -21” *(massa attiva g 949,20)*
- “36V-07 -23” *(massa attiva g 949,20)*
- “36V-07 -24” *(massa attiva g 949,20)*
- “36V-07 -25” *(massa attiva g 949,20)*
- “36V-07 -26” *(massa attiva g 949,20)*
- “36V-07 -38” *(massa attiva g 949,20)*
- “36V-08 -01” *(massa attiva g 726,00)*
- “36V-08 -03” *(massa attiva g 726,00)*
- “36V-08 -04” *(massa attiva g 726,00)*
- “36V-08 -05” *(massa attiva g 726,00)*
- “36V-08 -06” *(massa attiva g 726,00)*
- “36V-08 -07” *(massa attiva g 726,00)*
- “36V-08 -09” *(massa attiva g 726,00)*
- “36V-08 -12” *(massa attiva g 726,00)*
- “36V-08 -13” *(massa attiva g 726,00)*
- “36V-08 -14” *(massa attiva g 726,00)*
- “36V-08 -15” *(massa attiva g 726,00)*
- “36V-08 -18” *(massa attiva g 726,00)*
- “36V-08 -19” *(massa attiva g 726,00)*
- “36V-08 -21” *(massa attiva g 726,00)*
- “36V-08 -23” *(massa attiva g 726,00)*
- “36V-08 -24” *(massa attiva g 726,00)*
- “36V-08 -25” *(massa attiva g 726,00)*
- “36V-08 -26” *(massa attiva g 726,00)*
- “36V-08 -38” *(massa attiva g 726,00)*
- “36V-09 -01” *(massa attiva g 1194,00)*
- “36V-09 -03” *(massa attiva g 1194,00)*
- “36V-09 -04” *(massa attiva g 1194,00)*
- “36V-09 -05” *(massa attiva g 1194,00)*
- “36V-09 -06” *(massa attiva g 1194,00)*
- “36V-09 -07” *(massa attiva g 1194,00)*
- “36V-09 -09” *(massa attiva g 1194,00)*
- “36V-09 -12” *(massa attiva g 1194,00)*
- “36V-09 -13” *(massa attiva g 1194,00)*
- “36V-09 -14” *(massa attiva g 1194,00)*

- "36V-09 -15" *(massa attiva g 1194,00)*
- "36V-09 -18" *(massa attiva g 1194,00)*
- "36V-09 -19" *(massa attiva g 1194,00)*
- "36V-09 -21" *(massa attiva g 1194,00)*
- "36V-09 -23" *(massa attiva g 1194,00)*
- "36V-09 -24" *(massa attiva g 1194,00)*
- "36V-09 -25" *(massa attiva g 1194,00)*
- "36V-09 -26" *(massa attiva g 1194,00)*
- "36V-09 -38" *(massa attiva g 1194,00)*
- "36V-10 -01" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-10 -03" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-10 -05" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-10 -09" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-10 -14" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-10 -15" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-10 -18" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-10 -19" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-10 -23" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-10 -25" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-10 -26" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-11 -01" *(massa attiva g 798,00)*
- "36V-11 -03" *(massa attiva g 798,00)*
- "36V-11 -05" *(massa attiva g 798,00)*
- "36V-11 -09" *(massa attiva g 798,00)*
- "36V-11 -14" *(massa attiva g 798,00)*
- "36V-11 -15" *(massa attiva g 798,00)*
- "36V-11 -18" *(massa attiva g 798,00)*
- "36V-11 -19" *(massa attiva g 798,00)*
- "36V-11 -23" *(massa attiva g 798,00)*
- "36V-11 -25" *(massa attiva g 798,00)*
- "36V-11 -26" *(massa attiva g 798,00)*
- "36V-13 -04" *(massa attiva g 870,00)*
- "36V-15 01/21" *(massa attiva g 913,20)*
- "36V-15 09/02" *(massa attiva g 913,20)*
- "36V-15 09/14" *(massa attiva g 913,20)*
- "36V-15 09/21" *(massa attiva g 913,20)*
- "36V-15 19/02" *(massa attiva g 913,20)*
- "36V-15 19/14" *(massa attiva g 913,20)*

- "36V-15 23/02" *(massa attiva g 913,20)*
- "36V-15 23/14" *(massa attiva g 913,20)*
- "36V-15 23/21" *(massa attiva g 913,20)*
- "36V-15 25/02" *(massa attiva g 913,20)*
- "36V-15 25/14" *(massa attiva g 913,20)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. PARENTE Davide, titolare in nome e per conto della "Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C." di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/022044/XVJ(5478) del 20.04.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- "RC 414-8 PA" *(massa attiva g 356,00)*
- "RC 414-7 PA" *(massa attiva g 308,00)*
- "RC 414-6 PA" *(massa attiva g 263,00)*
- "RC 414-5 PA" *(massa attiva g 217,00)*
- "RC 420-8 PA 01" *(massa attiva g 518,70)*
- "RC 420-8 PA 02" *(massa attiva g 503,50)*
- "RC 420-8 PA 03" *(massa attiva g 495,80)*
- "RC 420-8 PA 04" *(massa attiva g 503,50)*
- "RC 420-8 PA 05" *(massa attiva g 518,70)*
- "RC 420-8 PA 06" *(massa attiva g 579,70)*
- "RC 420-8 PA 07" *(massa attiva g 556,80)*
- "RC 420-8 PA 08" *(massa attiva g 587,30)*
- "RC 420-8 PA 09" *(massa attiva g 488,20)*
- "RC 420-8 PA 11" *(massa attiva g 591,10)*
- "RC 420-8 PA 12" *(massa attiva g 587,30)*
- "RC 420-8 PA 13" *(massa attiva g 541,60)*
- "RC 420-8 PA 14" *(massa attiva g 480,60)*
- "RC 420-8 PA 15" *(massa attiva g 495,80)*
- "RC 420-8 PA 17" *(massa attiva g 488,20)*
- "RC 420-8 PA 18" *(massa attiva g 610,10)*
- "RC 420-8 PA 19" *(massa attiva g 556,80)*
- "RC 420-8 PA 20" *(massa attiva g 503,50)*
- "RC 420-8 PA 21" *(massa attiva g 556,80)*
- "RC 420-8 PA 22" *(massa attiva g 556,80)*
- "RC 420-8 PA 23" *(massa attiva g 556,80)*
- "RC 420-8 PA 24" *(massa attiva g 556,80)*
- "RC 420-8 PA 25" *(massa attiva g 541,60)*
- "RC 420-8 PA 26" *(massa attiva g 587,30)*
- "RC 420-8 PA 27" *(massa attiva g 541,60)*
- "RC 420-8 PA 28" *(massa attiva g 480,60)*
- "RC 420-7 PA 01" *(massa attiva g 450,40)*
- "RC 420-7 PA 02" *(massa attiva g 437,00)*
- "RC 420-7 PA 03" *(massa attiva g 430,40)*
- "RC 420-7 PA 04" *(massa attiva g 437,00)*
- "RC 420-7 PA 05" *(massa attiva g 450,40)*
- "RC 420-7 PA 06" *(massa attiva g 503,70)*
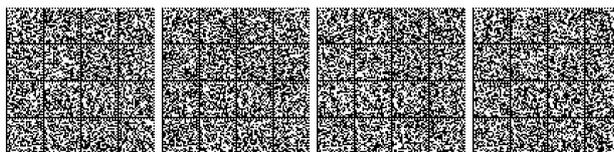
- "RC 420-7 PA 07" *(massa attiva g 483,70)*
- "RC 420-7 PA 08" *(massa attiva g 510,40)*
- "RC 420-7 PA 09" *(massa attiva g 423,70)*
- "RC 420-7 PA 11" *(massa attiva g 513,70)*
- "RC 420-7 PA 12" *(massa attiva g 510,40)*
- "RC 420-7 PA 13" *(massa attiva g 470,40)*
- "RC 420-7 PA 14" *(massa attiva g 417,00)*
- "RC 420-7 PA 15" *(massa attiva g 430,40)*
- "RC 420-7 PA 17" *(massa attiva g 423,70)*
- "RC 420-7 PA 18" *(massa attiva g 530,40)*
- "RC 420-7 PA 19" *(massa attiva g 483,70)*
- "RC 420-7 PA 20" *(massa attiva g 437,00)*
- "RC 420-7 PA 21" *(massa attiva g 483,70)*
- "RC 420-7 PA 22" *(massa attiva g 483,70)*
- "RC 420-7 PA 23" *(massa attiva g 483,70)*
- "RC 420-7 PA 24" *(massa attiva g 483,70)*
- "RC 420-7 PA 25" *(massa attiva g 470,40)*
- "RC 420-7 PA 26" *(massa attiva g 510,40)*
- "RC 420-7 PA 27" *(massa attiva g 470,40)*
- "RC 420-7 PA 28" *(massa attiva g 417,00)*
- "RC 420-6 PA 01" *(massa attiva g 385,00)*
- "RC 420-6 PA 02" *(massa attiva g 373,60)*
- "RC 420-6 PA 03" *(massa attiva g 367,90)*
- "RC 420-6 PA 04" *(massa attiva g 373,60)*
- "RC 420-6 PA 05" *(massa attiva g 385,00)*
- "RC 420-6 PA 06" *(massa attiva g 430,70)*
- "RC 420-6 PA 07" *(massa attiva g 413,60)*
- "RC 420-6 PA 08" *(massa attiva g 436,50)*
- "RC 420-6 PA 09" *(massa attiva g 362,20)*
- "RC 420-6 PA 11" *(massa attiva g 439,30)*
- "RC 420-6 PA 12" *(massa attiva g 436,50)*
- "RC 420-6 PA 13" *(massa attiva g 402,20)*
- "RC 420-6 PA 14" *(massa attiva g 356,50)*
- "RC 420-6 PA 15" *(massa attiva g 367,90)*
- "RC 420-6 PA 17" *(massa attiva g 362,20)*
- "RC 420-6 PA 18" *(massa attiva g 453,60)*
- "RC 420-6 PA 19" *(massa attiva g 413,60)*
- "RC 420-6 PA 20" *(massa attiva g 373,60)*

- “RC 420-6 PA 21” *(massa attiva g 413,60)*
- “RC 420-6 PA 22” *(massa attiva g 413,60)*
- “RC 420-6 PA 23” *(massa attiva g 416,60)*
- “RC 420-6 PA 24” *(massa attiva g 413,60)*
- “RC 420-6 PA 25” *(massa attiva g 402,20)*
- “RC 420-6 PA 26” *(massa attiva g 436,50)*
- “RC 420-6 PA 27” *(massa attiva g 402,20)*
- “RC 420-6 PA 28” *(massa attiva g 365,50)*
- “RC 420-5 PA 01” *(massa attiva g 319,70)*
- “RC 420-5 PA 02” *(massa attiva g 310,20)*
- “RC 420-5 PA 03” *(massa attiva g 305,40)*
- “RC 420-5 PA 04” *(massa attiva g 310,20)*
- “RC 420-5 PA 05” *(massa attiva g 319,70)*
- “RC 420-5 PA 06” *(massa attiva g 357,80)*
- “RC 420-5 PA 07” *(massa attiva g 343,50)*
- “RC 420-5 PA 08” *(massa attiva g 362,60)*
- “RC 420-5 PA 09” *(massa attiva g 300,60)*
- “RC 420-5 PA 11” *(massa attiva g 364,90)*
- “RC 420-5 PA 12” *(massa attiva g 362,60)*
- “RC 420-5 PA 13” *(massa attiva g 334,00)*
- “RC 420-5 PA 14” *(massa attiva g 295,90)*
- “RC 420-5 PA 15” *(massa attiva g 305,40)*
- “RC 420-5 PA 17” *(massa attiva g 300,60)*
- “RC 420-5 PA 18” *(massa attiva g 376,80)*
- “RC 420-5 PA 19” *(massa attiva g 343,50)*
- “RC 420-5 PA 20” *(massa attiva g 310,20)*
- “RC 420-5 PA 21” *(massa attiva g 343,50)*
- “RC 420-5 PA 22” *(massa attiva g 343,50)*
- “RC 420-5 PA 23” *(massa attiva g 343,50)*
- “RC 420-5 PA 24” *(massa attiva g 343,50)*
- “RC 420-5 PA 25” *(massa attiva g 334,00)*
- “RC 420-5 PA 26” *(massa attiva g 362,60)*
- “RC 420-5 PA 27” *(massa attiva g 334,00)*
- “RC 420-5 PA 28” *(massa attiva g 295,90)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. PARENTE Davide, titolare in nome e per conto della "Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C." di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/022324/XVJ(53) del 20.04.2012 il manufatto denominato: "BOOSTER GUEPARD 900-03" è riconosciuto, su istanza del sig. Maurizio Catini, procuratore della società "SELEX Galileo S.p.a." con sede legale in Campi di Bisenzio (FI), via A. Einstein n. 35 e stabilimento in Ronchi dei Legionali (GO), via M. Stoppani n. 21, titolare di licenza ex artt. 28, 46 e 47 del T.U.L.P.S. –, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato, nella I categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
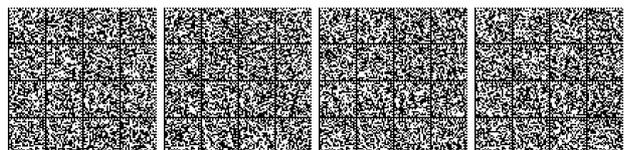
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001631/XVJ(53) del 20.04.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- "BC 100***PIU COLPO "DI GIACOMO" *(massa attiva g 952)*
- "BC 130/*2*2* PIU COLPO "DI GIACOMO" *(massa attiva g 2431)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare, della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, in Città S. Angelo (PE) - Contrada Villa Cipressi n. 20, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005931/XVJ(53) del 20.04.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- "CACCIATELLA MORSANI NOTTE COLORE ROSSO CALIBRO D=59.0 MM; H=171.0 MM" *(massa attiva g 199,3)*
- "CACCIATELLA MORSANI NOTTE COLORE PAMPANELLA CALIBRO D=59.0 MM; H=171.0 MM" *(massa attiva g 217,3)*
- "CACCIATELLA MORSANI NOTTE COLORE TREMOLANTE GIALLO CALIBRO D=59.0 MM; H=171.0 MM" *(massa attiva g 217,3)*
- "CACCIATELLA MORSANI NOTTE COLORE TREMOLANTE BIANCO CALIBRO D=59.0 MM; H=171.0 MM" *(massa attiva g 226,3)*
- "CACCIATELLA MORSANI NOTTE COLORE BIANCO CALIBRO D=59.0 MM; H=171.0 MM" *(massa attiva g 220,3)*
- "CACCIATELLA MORSANI NOTTE COLORE CEDRO CALIBRO D=59.0 MM; H=171.0 MM" *(massa attiva g 206,3)*
- "CACCIATELLA MORSANI NOTTE COLORE VERDE CALIBRO D=59.0 MM; H=171.0 MM" *(massa attiva g 193,3)*
- "CACCIATELLA MORSANI NOTTE COLORE CELESTE CALIBRO D=59.0 MM; H=171.0 MM" *(massa attiva g 233,3)*
- "CACCIATELLA MORSANI NOTTE COLORE GIALLO-LIMONE CALIBRO D=59.0 MM; H=171.0 MM" *(massa attiva g 217,3)*
- "CACCIATELLA MORSANI NOTTE COLORE BLU CALIBRO D=59.0 MM; H=171.0 MM" *(massa attiva g 217,3)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino, titolare, in nome e per conto della ditta "Pirotecnica Morsani S.r.l della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte, (RI) - località Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005928/XVJ(53) del 20.04.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- "CANDELA ROMANA MORSANI COLORE ROSSO CALIBRO D=75.0 MM; H=1200.0 MM" *(massa attiva g1475,0)*
- "CANDELA ROMANA MORSANI COLORE PAMPANELLA CALIBRO D=75.0 MM; H=1200.0 MM" *(massa attiva g1475,0)*
- "CANDELA ROMANA MORSANI COLORE TREMOLANTE GIALLO CALIBRO D=75.0 MM; H=1200.0 MM" *(massa attiva g1475,0)*
- "CANDELA ROMANA MORSANI COLORE CEDRO CALIBRO D=75.0 MM; H=1200.0 MM" *(massa attiva g1475,0)*
- "CANDELA ROMANA MORSANI COLORE BIANCO CALIBRO D=75.0 MM; H=1200.0 MM" *(massa attiva g1475,0)*
- "CANDELA ROMANA MORSANI COLORE VERDE CALIBRO D=75.0 MM; H=1200.0 MM" *(massa attiva g1475,0)*
- "CANDELA ROMANA MORSANI COLORE TREMOLANTE BIANCO CALIBRO D=75.0 MM; H=1200.0 MM" *(massa attiva g1475,0)*
- "CANDELA ROMANA MORSANI COLORE CELESTE CALIBRO D=75.0 MM; H=1200.0 MM" *(massa attiva g1475,0)*
- "CANDELA ROMANA MORSANI COLORE GIALLO-LIMONE CALIBRO D=75.0 MM; H=1200.0 MM" *(massa attiva g1475,0)*
- "CANDELA ROMANA MORSANI COLORE BLU CALIBRO D=75.0 MM; H=1200.0 MM" *(massa attiva g1475,0)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Morsani Bernardino, titolare, in nome e per conto della ditta "Pirotecnica Morsani S.r.l della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Belmonte, (RI) - località Vacugno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000834/XVJ(53) del 20.04.2012 il manufatto denominato: "DETONATORE MK57 Mod. 2" è riconosciuto, su istanza del sig. Giancarlo Desogus, titolare della licenza di fabbricazione di materie esplodenti in nome e per conto della "RWM Italia S.p.a.", con stabilimento in località Matt'è Conti - Domusnovas (CI) –, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato, nella III categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Inoltre, l'etichetta di tale manufatto, apposta in modo irremovibile, dovrà indicare, nella lingua inglese ed in quella italiana, che "il prodotto è destinato esclusivamente all'impiego militare", inoltre tra gli estremi del presente decreto dovrà essere riportato espressamente, ed in colore rosso, che " il prodotto è un detonatore a bassa-media intensità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15278-XV.J(5691) del 20.04.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- "MARTARELLO ZX8060" *(massa attiva g 27,08)*
- "MARTARELLO ZX8060a" *(massa attiva g 27,08)*
- "MARTARELLO ZX8061" *(massa attiva g 27,08)*
- "MARTARELLO XX6011-S-NEW" *(massa attiva g 27,08)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare in nome e per conto della "Martarello S.r.l.", della licenza di fabbricazione e deposito di artifizi pirotecnici, con esercizio sito in Arquà Polesine (RO) – loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003642/XVJ/CE del 20.04.2012 il prodotto esplodente denominato: "UB0216A" (massa attiva g 3,50) è classificato su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della U.BORGONOVO S.r.l. della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici sito in Località Cascina Draga – Inzago (MI) –, ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nella V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" al Reg. T.U.L.P.S..

Tale manufatto, appartenente alla "categoria 1"della Direttiva 2007/23/CE secondo il certificato nr. 1170-F1-01199rilasciato dall'ente notificato AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 16.12.2011, avente numero di registrazione 1170-F1-01199, è fabbricato dalla ditta U. BORGONOVO SRL con sede in località Cascina Draga – Inzago (MI) -, in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dalla AIDICO CERTIFICACION S.L. indata 17.02.2012.

Le etichette del prodotto in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/021065/XVJ(53) del 20.04.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- "U.BORGONOVO/UBSBR36/2009 – SBRUFFO Ø 50" *(massa attiva g 46,08)*
- "U.BORGONOVO/UBSBR37/2009 – SBRUFFO Ø 50" *(massa attiva g 46,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCND01/2009 – CANDELA Ø 30" *(massa attiva g 198,00)*
- "U.BORGONOVO/UBCND02/2009 – CANDELA Ø 30" *(massa attiva g 198,00)*
- "U.BORGONOVO/UBCND03/2009 – CANDELA Ø 30" *(massa attiva g 166,00)*
- "U.BORGONOVO/UBCND04/2009 – CANDELA Ø 30" *(massa attiva g 198,00)*
- "U.BORGONOVO/UBCND05/2009 – CANDELA Ø 50" *(massa attiva g 307,00)*
- "U.BORGONOVO/UBCND06/2009 – CANDELA Ø 50" *(massa attiva g 420,00)*
- "U.BORGONOVO/UBCND07/2009 – CANDELA Ø 50" *(massa attiva g 737,00)*
- "U.BORGONOVO/UBCND08/2009 – CANDELA Ø 50" *(massa attiva g 609,00)*
- "U.BORGONOVO/UBCND10/2009 – CANDELA Ø 50" *(massa attiva g 737,00)*
- "U.BORGONOVO/UBCND11/2009 – CANDELA Ø 50" *(massa attiva g 625,00)*
- "U.BORGONOVO/UBCND12/2009 – CANDELA Ø 50" *(massa attiva g 625,00)*
- "U.BORGONOVO/UBCND13/2009 – CANDELA Ø 50" *(massa attiva g 737,00)*
- "U.BORGONOVO/UBCND14/2009 – CANDELA Ø 50" *(massa attiva g 737,00)*
- "U.BORGONOVO/UBCND15/2009 – CANDELA Ø 50" *(massa attiva g 545,00)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto titolare, in nome e per conto della ditta "U BORGONOVO S.r.l", della licenza di deposito e vendita di prodotti esplodenti, con sede in località Cascina Draga - Inzago (MI), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/00621/XVJ(53) del 20.04.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- "SBRUFFO CON STRISCIONE CREPITANTE CAL. MM 45" (massa attiva g 93,00)
- "SBRUFFO CON STRISCIONE ROSSO CAL. MM 45" (massa attiva g 81,00)
- "SBRUFFO CON STRISCIONE TREMOLANTE GIALLO CAL. MM 45" (massa attiva g 81,00)
- "SBRUFFO CON STRISCIONE TREMOLANTE BIANCO CAL. MM 45" (massa attiva g 86,00)
- "SBRUFFO CON STRISCIONE GRANELLA CAL. MM 45" (massa attiva g 86,00)
- "SBRUFFO RAZZETTI CAL. MM 45" (massa attiva g 77,00)
- "SBRUFFO FISCHI CAL. MM 45" (massa attiva g 71,00)
- "SBRUFFO FARFALLE CAL. MM 45" (massa attiva g 47,00)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare, in nome e per conto della ditta "NUOVA ARTE PIRICA di Parente Giuseppe", della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, con sede in Contrada Pagliara Vecchia - Torremaggiore (FG), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006645/XVJ(5561) del 20.04.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- 49V-13-04 (massa attiva g 1183,0)
- 49V-15 01/21 (massa attiva g 1241,8)
- 49V-15 02/09 (massa attiva g 1241,8)
- 49V-15 14/09 (massa attiva g 1241,8)
- 49V-15 21/09 (massa attiva g 1241,8)
- 49V-15 02/19 (massa attiva g 1241,8)
- 49V-15 14/19 (massa attiva g 1241,8)
- 49V-15 02/23 (massa attiva g 1241,8)
- 49V-15 14/23 (massa attiva g 1241,8)
- 49V-15 21/23 (massa attiva g 1241,8)
- 49V-15 02/25 (massa attiva g 1241,8)
- 49V-15 14/25 (massa attiva g 1241,8)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Davide, titolare, in nome e per conto della "Parente A. & C. s.n.c. di Parente Romualdo & C.", di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/ 001300/XVJ(53) del 20.04.2012 i manufatti esplosivi denominati:

- "DVG – TONANTE FLASH C.80/1" *(massa attiva g 142,0)*
- "DVG – TONANTE FLASH C.80/2" *(massa attiva g 232,0)*
- "DVG – TONANTE FLASH C.80/3" *(massa attiva g 422,0)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Del Vicario Giacomo, titolare, in nome e per conto della ditta "PIROTECNICA SAN SEVERO s.a.s. di Del Vicario G.&C.", della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, sita in Contrada San Ricciardo – San Severo (FG), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

12A05403

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Trasformazione della ragione sociale della società N.G.L., in Fontanellato.

Con decreto ministeriale 16 marzo 2012, la società N.G.L. di Porta Nello snc è autorizzata alla trasformazione della ragione sociale in N.G.L. srl, con sede legale in Fontanellato (PR), fraz. Sanguinaro, via Don Milani n. 22, continuando ad esercitare l'attività di magazzino generale di cui al decreto ministeriale 5 settembre 2005.

12A05402

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 18 del 13 aprile 2012

Il presidente della regione Toscana confermato commissario delegato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3989 del 23 dicembre 2011 per la conclusione dell'emergenza relativa alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca, rende noto:

che con propria ordinanza n. 18 del 13 aprile 2012 ha disposto «Legge n. 106/2010 (legge Viareggio): corresponsione contributo integrativo in favore di alcuni dei beneficiari»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 19 del 24 aprile 2012 - parte prima.

12A05478

Approvazione dell'ordinanza n. 19 del 16 aprile 2012

Il presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana, rende noto:

che con propria ordinanza n. 19 del 16 aprile 2012 ha sciolto la riserva relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione dell'intervento codice R5-01 «Realizzazione di un guado provvisorio sul torrente Mangiola a monte della strada provinciale per Mulazzo»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 del 2 maggio 2012 - parte prima.

12A05479

Approvazione dell'ordinanza n. 25 del 24 aprile 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/10/2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana

Rende noto

che con propria ordinanza n. 25 del 24/04/2012 ha provveduto alla modifica del finanziamento di alcuni interventi approvati con le ordinanze commissariali n. 3/2012 e 23/2012. Autorizzazione al soggetto attuatore per l'esecuzione della somma urgenza nell'intervento R5-05;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 04/05/2012 parte prima.

12A05549

Approvazione dell'ordinanza n. 24 del 24 aprile 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/10/2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana

Rende noto

che con propria ordinanza n. 24 del 24/04/2012 ha approvato il progetto per il sistema di monitoraggio e sorveglianza idraulica del fiume magra e affluenti;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 04/05/2012 parte prima.

12A05550

Approvazione dell'ordinanza n. 23 del 24 aprile 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/10/2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana

Rende noto

che con propria ordinanza n. 23 del 24/04/2012 ha:

1) specificato i soggetti attuatori individuati dall'ordinanza commissariale n. 3/2012 e approvato un nuovo allegato 1;

2) stabilito la deroga per i controlli;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 04/05/2012 parte prima.

12A05551

Approvazione dell'ordinanza n. 22 del 24 aprile 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/10/2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana

Rende noto

che con propria ordinanza n. 22 del 24/04/2012 ha approvato e dato avvio alla procedura contributiva per immobili privati danneggiati e distrutti;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 04/05/2012 parte prima.

12A05552

Approvazione dell'ordinanza n. 20 del 23 aprile 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/10/2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana

Rende noto

che con propria ordinanza n. 20 del 23/04/2012 ha provveduto alla modifica dell'ordinanza commissariale n. 36 del 01/12/2011;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 04/05/2012 parte prima.

12A05553

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-112) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00